



Presentazione del progetto di legge “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

Articolo 1 (Finalità e oggetto della legge)

La Regione Lombardia, nel rispetto dei principi di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e in attuazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383, riconosce il ruolo sociale, civile ed economico e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, dell'associazionismo quale fondamentale espressione di promozione umana e di autogoverno della società civile finalizzato all'interesse generale della popolazione e delle comunità locali del territorio lombardo.



Atti del Convegno



IDENTITÀ, SERVIZIO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONISMO

*Gruppi consiliari Democratici di Sinistra e Margherita
Uniti nell'Ulivo
Regione Lombardia*

2007

Collana editoriale
Welfare e Diritti

**Pubblicazione dei Gruppi Consiliari
Democratici di Sinistra e Margherita**
A cura di Francesco Bova

www.dsregionelombardia.it
www.margheritalombardia.it
E-mail: democratici.sinistra@consiglio.regione.lombardia.it
E-mail: lamargherita@consiglio.regione.lombardia.it

Indice

Presentazione

Giuseppe Benigni e Guido Galperti pag. 5

Gli Atti del Convegno

Interventi di:

Ardemia Oriani pag. 9

Francesco Bova pag. 14

Costanzo Ranci pag. 21

Maria Guidotti pag. 29

Antonino Miceli pag. 37

Maria Grazia Fabrizio pag. 41

Luca Gaffuri pag. 44

Franca Donaggio pag. 45

Documenti e contributi

Estratto dal Programma del Governo Prodi pag. 52

Testo del progetto di legge regionale

Disciplina delle associazioni di promozione sociale pag. 55

Testo del progetto di legge regionale

Interventi per la promozione e lo sviluppo di azioni

di cittadinanza attiva e di partecipazione civica

delle persone anziane in Lombardia

pag. 70

Ordini del giorno

Estratto del Testo di progetto di legge regionale

Disciplina del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

alla persona e alla comunità

pag. 77

Griglia della legislazione nazionale e regionale del terzo settore pag. 87

Repertorio legislativo pag. 108

Presentazione

Questo nuovo numero della collana *Welfare e Diritti* pubblica gli atti del seminario, organizzato congiuntamente dai nostri gruppi consiliari della Margherita e dei Democratici di Sinistra - ora confluiti nel Partito Democratico - per la presentazione del progetto di legge regionale *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”*.

Il seminario, che si è tenuto a Milano il 30 ottobre 2006, aveva la finalità di focalizzare l'attenzione sulle identità, sul ruolo e sul servizio delle associazioni di promozione sociale che operano, in diversi ambiti di intervento, sul territorio lombardo.

Come è noto, tra i compiti della Regione Lombardia nel dare attuazione alla legge nazionale 7 dicembre 2000 n. 383, ci sono quelli di riconoscere il ruolo sociale, civile ed economico, nonché di promuovere lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, dell'associazionismo quale fondamentale espressione di promozione umana e di autogoverno della società civile.

Per queste ragioni come Gruppi consiliari dei Democratici di Sinistra e della Margherita abbiamo depositato durante il primo anno di legislatura alcune proposte di legge riferite al mondo e ai valori del terzo settore (*Norme per l'istituzione e la disciplina del Servizio Civile della Regione Lombardia; Interventi per la promozione e lo sviluppo di azioni di cittadinanza attiva e di partecipazione civica delle persone anziane in Lombardia*) tra cui una proposta di legge che, nel rispetto dei principi di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea disciplina le norme inerenti la materia dell'associazionismo di promozione sociale e favorisce la formazione di nuove realtà associative.

Il seminario, che ha visto la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Ministero della Solidarietà Sociale Franca Donaggio e di autorevoli esperti del mondo associativo e del mondo accademico, è stata anche l'occasione per raccogliere osservazioni e suggerimenti allo scopo di migliorare il testo durante l'iter legislativo.




Siamo particolarmente lieti che le nostre proposte di legge abbiano suscitato interesse e aumentato il profilo del dibattito non solo all'interno del Consiglio regionale della Lombardia ma tra enti pubblici e privati, istituzioni, mondo dell'associazionismo e, non per ultimi, gli operatori dei servizi e i cittadini.

Tutto ciò ora acquista anche un nuovo significato di fronte al nuovo impegno del Consiglio regionale che sarà chiamato a discutere e a legiferare sul Testo Unico del Terzo Settore.

Cogliamo l'occasione di ringraziare tutti coloro, in particolare le organizzazioni di Volontariato ed il Tavolo del Terzo Settore, che con osservazioni e suggerimenti - e anche con critiche - ci hanno permesso di perfezionare le nostre proposte di legge.

Giuseppe Benigni
capogruppo consiglio regionale
Democratici di sinistra

Guido Galperti
capogruppo consiglio regionale
Margherita






Gli Atti del Convegno

Identità, Servizio e Responsabilità dell'Associazionismo

**Presentazione del progetto di legge
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"**

Centro Congressi Stelline

**Milano
30 ottobre 2006**



RELAZIONE INTRODUTTIVA

Ardemia Oriani

Consigliere regionale Democratici di Sinistra

L'incontro di oggi - sul tema "Identità, Servizio e Responsabilità dell'Associazionismo" - ha come obiettivo la presentazione del progetto di legge predisposto dai Democratici di Sinistra e dalla Margherita Uniti nell'Ulivo in materia di disciplina delle associazioni di promozione sociale. La presentazione di questo progetto di legge è, però, lo spunto per aprire un approfondimento e una discussione sulla situazione del terzo settore nella nostra regione.

Il Pdl n. 184 che noi abbiamo presentato e già depositato presso gli uffici regionali si richiama alle disposizioni della legge nazionale n. 383 del 2000 e del successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2001 sulle norme di iscrizione delle associazioni nazionali di promozione sociale, ma ha principalmente la finalità di completare nella nostra Regione il quadro normativo delle organizzazioni del cosiddetto "terzo settore", ovvero del settore non profit, che operano nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità sul territorio della Lombardia.

Esso si ispira ai principi di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà previsti sia dalla Costituzione italiana che dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Io non so se il nostro progetto sarà discusso all'interno del Consiglio,

perché molto spesso i progetti presentati dall'opposizione non entrano nell'agenda politica della maggioranza, ma, se verrà discusso e se sarà approvato, la Regione Lombardia riconoscerà l'associazionismo come una fondamentale espressione di promozione umana e di autogoverno della società civile, finalizzato all'interesse generale della popolazione e della comunità del territorio.

Per fare una brevissima carrellata sul progetto, perché poi intendo affrontare il tema più ampio del terzo settore nel suo insieme, voglio dire che il nostro progetto di legge definisce in modo compiuto e coerente il quadro giuridico già disciplinato dalla precedente legge regionale n. 28 del 1996 sulla promozione, il riconoscimento e lo sviluppo dell'associazionismo.

Abbiamo predisposto il nostro testo accogliendo osservazioni e suggerimenti emersi dal dibattito e dal confronto con diversi attori istituzionali, sociali, politici ed economici circa l'analisi delle esperienze del terzo settore e dei mutamenti della società della nostra Regione, così come dell'evoluzione dello stesso sistema di welfare.

Tra le finalità del progetto di legge c'è la definizione dei profili giuridici e funzionali delle associazioni di promozione sociale, nonché degli strumenti e delle procedure amministrative in relazione agli altri organismi del volontariato e della cooperazione sociale, le associazioni familiari e le società di mutuo soccorso, che sono già disciplinate dalla Regione Lombardia con specifiche leggi di settore. E' noto che le leggi

che normano i diversi settori della nostra regione sono tantissime ma manca, appunto, una legislazione per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale e le stesse imprese sociali.

A me preme far rilevare che nella nostra regione sono presenti diverse forme di associazionismo. I dati in nostro possesso ci dicono che nel nostro territorio operano complessivamente 8.544 associazioni legalmente riconosciute e almeno altre 19.364 associazioni non riconosciute, tra le quali le associazioni di promozione sociale.

La presenza del terzo settore in Lombardia, quindi, si sta ampliando; in particolare, è aumentato negli ultimi cinque anni il numero delle associazioni, il che dimostra una volontà di partecipazione sociale e di volontariato da parte della popolazione, che è distribuita all'interno delle diverse fasce di età, ma con una particolare disponibilità all'impegno sociale da parte delle persone anziane.

Io so che l'aumento di disponibilità e di impegno sociale da parte della popolazione anziana, che vede anche un innalzamento dell'età delle persone che si occupano di associazionismo, è uno degli elementi del dibattito in corso all'interno del mondo associativo, però parliamo di associazioni che svolgono la loro attività in diversi ambiti (sociale, assistenziale, educativo, culturale, sportivo, ricreativo), quindi non richiudibili solo all'interno dei servizi alla persona. Si tratta sicuramente di un patrimonio da valorizzare e da inserire in modo corretto nel sistema di welfare della

nostra regione; un sistema di welfare - altro punto politico - che noi critichiamo e che vorremmo migliorare e sviluppare. La critica che noi solleviamo, però, è che in realtà l'attuale Giunta regionale lombarda vuole ridurre il ruolo di questo patrimonio ad un puro e semplice ruolo operativo (come sapete, abbiamo appena chiuso la discussione sul Piano sociosanitario regionale con il voto contrario di tutta l'Unione), laddove si parla di un welfare non più dei diritti, ma delle responsabilità, un welfare - così viene definito - "a geometria variabile", che vede un progressivo ritiro delle istituzioni, una crescente partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e un compito di intervento, nell'erogazione dei servizi, che possiamo definire sostitutivo da parte delle associazioni del terzo settore.

Nel Piano sociosanitario 2007/2009 appena approvato con il voto contrario di tutta l'Unione, a cui noi abbiamo votato contro, si fa esplicito riferimento - e questa è una novità - a un terzo settore di carattere "sanitario", espressione forte, si dice, di sussidiarietà orizzontale, chiamato a svolgere attività di servizio sanitario in particolare nei percorsi di accoglienza (accessibilità, tempi di attesa, ecc.) dei cittadini, oltre che di educazione e di prevenzione, invece i soggetti del terzo settore, come ci viene ricordato dalle stesse associazioni, non si limitano solo a realizzare i servizi, ma si sono assunti altre responsabilità, cioè danno voce ai bisogni e ai diritti delle persone, offrono risposte eque e sostenibili alla domanda

diffusa di solidarietà e di responsabilità solidale che nasce nella nostra società. Noi quindi, nella discussione sul Piano sociosanitario, non condividendo questa impostazione, abbiamo presentato diversi emendamenti rispetto a come, a nostro avviso, debba essere affrontato e segnato, all'interno del Piano, il ruolo del terzo settore, compresa la definizione del ruolo delle associazioni di promozione sociale.

Devo dire che tutti i nostri emendamenti sono stati bocciati e che quindi c'è una diversità di opinioni rispetto a come trattare e definire il ruolo del terzo settore nella nostra regione. Aggiungo, però, che sono stati bocciati altri significativi emendamenti al Piano sociosanitario, ad esempio sul tema del federalismo, dove è prevalsa la tesi di un'esclusività della titolarità della Regione sulla sanità che noi non condividiamo, ritenendo che la sanità sia materia concorrente nel rapporto Stato Regioni, che quindi lo Stato possa definire livelli essenziali di assistenza e dunque il quadro dei diritti universali, che da parte della Regione può essere migliorato, non peggiorato.

Abbiamo presentato emendamenti su diversi temi: le cure primarie e intermedie, la sperimentazione della casa della salute, l'emergenza/urgenza, la cronicità, il Fondo per la non autosufficienza, i diritti della donna partoriente e del bambino, i consultori, i minori, oltre ad alcuni temi legati alla specificità dell'area metropolitana.

Dicevo prima che i nostri emendamenti (io ho citato quelli politicamente più significativi) non sono

stati accettati. Il Piano sociosanitario votato alcuni giorni fa, quindi, conferma la scelta della nostra Regione di continuità rispetto alla legge regionale n. 31 del '97 e lascia aperti - e qui è il giudizio politico - i nodi di fondo del sistema sanitario in merito all'insufficienza delle risorse, all'appropriatezza delle prestazioni e alla necessità di regole più cogenti tra sanità privata e sanità pubblica; soprattutto lascia aperto (e qui si ripropone ancora la discussione sul terzo settore) il tema importante dell'integrazione tra sanità e assistenza, che la Giunta regionale vuole affrontare attraverso un apposito progetto di legge sulla rete dei servizi alla persona che dovrebbe definire "chi fa che cosa", dal ruolo degli individui e della famiglia, al ruolo del terzo settore, a quello delle istituzioni locali, i cui contenuti evidenziano (altro elemento che pongo alla discussione) la problematicità del rapporto tra terzo settore, ASL e livelli di carattere istituzionale. Quindi è importante (e questa è una questione che pongo per una riflessione di carattere generale) che al terzo settore sia riconosciuto un ruolo chiaro nell'ambito di una definizione di sussidiarietà, sia verticale, sia orizzontale, che dovrà essere affrontata in un provvedimento legislativo che è fermo per la discussione in Commissione Affari istituzionali; una discussione che noi vogliamo sia di alto profilo, essendo aperto e non ancora concluso il dibattito attorno a un tema così complicato. Ciò anche rispetto alla stessa definizione dello statuto regionale, che sta subendo dei ritardi a mio avviso inaccettabili.

Questo per dire che cosa? Per dire che il Pdl che noi abbiamo presentato sulle associazioni di promozione sociale si inserisce in un quadro di riferimento e di evoluzione del sistema di welfare della nostra Regione rispetto a cui c'è la necessità di chiarire il ruolo e le modalità di partecipazione del terzo settore.

Ora, già alcuni mesi fa, con un ordine del giorno che poi è stato votato da tutto il Consiglio regionale, noi abbiamo chiesto la definizione di un testo unico che dovrebbe porsi l'obiettivo di armonizzare le tante leggi che in questo settore sono state delineate. Questo perché una normativa organica delle associazioni - e tra queste, quindi, anche le associazioni di promozione sociale - è importante per la nostra realtà. In qualche modo, il nostro progetto di legge rappresenta una sfida alla Giunta, cioè noi diciamo: voi dovete accelerare la discussione attorno a una realtà così ampia e in continuo aumento come quella dell'associazionismo, predisponendo un testo unico... E qui si tratterà di capire se questo testo unico dovrà limitarsi a una somma di leggi, oppure se dovrà essere un testo unico che si porrà sulla strada dell'innovazione.

Io mi auguro, quindi, che si possa aprire un percorso di confronto che poi porti a un dibattito serio da parte dello stesso Consiglio regionale.

Oggi è presente il Sottosegretario di Stato alla Solidarietà sociale Franca Donaggio, che ringraziamo, come ringraziamo tutti coloro i quali hanno voluto aderire alla nostra iniziativa.

In particolare, io vorrei ringraziare (e mi scuserete se non citerò tutte le associazioni), l'ARCI, le associazioni di volontario degli anziani (l'AUSER, l'ADA, l'ANTEAS), ma tutte le associazioni qui presenti, che in parte abbiamo citato nel nostro invito e in parte no, ma la cui presenza ci fa dire che tra noi e loro si è aperto un dialogo e un confronto.

In conclusione, noi vogliamo stare in campo per valorizzare il terzo settore nella nostra regione. A dodici anni dalle prime legislazioni in materia, oggi abbiamo come riferimento una legge quadro nazionale sull'assistenza, la 328 del 2000, a cui teniamo tantissimo, oltre all'avvenuta riforma dell'Art. 5 della Costituzione; atti, questi, che da soli ci dicono che la materia deve essere aggiornata. Come opposizione, quindi, noi intendiamo dare il nostro contributo seguendo la strada che abbiamo seguito - e che ha prodotto risultati positivi - con la presentazione di un progetto di legge regionale sul servizio civile, che poi ha portato a una comparazione tra il nostro testo e quello della Giunta regionale e quindi alla definizione di un testo unificato e di una legge regionale che, a mio avviso, può ampliare la possibilità dei giovani della nostra regione di accedere a quella che è un'importante esperienza. Se questa esperienza è stata positiva, però, devo anche ricordare che tutto è rimasto fermo, nel senso che non è stato fatto alcun passo in avanti riguardo alla proposta di legge da noi presentata per la promozione e lo sviluppo di azioni di cittadinanza attiva e di partecipazione civica delle persone

anziane in Lombardia, che noi abbiamo presentato ma che sembra la Regione non abbia voglia di affrontare come tema.

Ciò che a noi importa in modo particolare è che si apra un dibattito a tutto campo con la rete dell'associazionismo presente nella nostra regione che possa portare a una crescita reciproca, ma anche alla produzione di leggi di carattere più avanzato.

Oggi abbiamo invitato diversi relatori, che ringrazio di essere presenti. Abbiamo pensato di confrontarci anche con altre Regioni e quindi abbiamo chiamato, in particolare, un Consigliere della Regione Liguria perché ci illustri l'esperienza ligure e anche per fare una comparazione tra esperienze diverse. Il Sottosegretario Franca Donaggio, invece, siamo convinti che ci parlerà dell'impegno del Governo Prodi sul tema dell'associazionismo, anche perché nel programma elettorale vi era un esplicito riferimento alla costruzione di una disciplina particolarmente innovativa ed evolutiva del settore.

Speriamo, con questo, di aver dato un contributo di riflessione utile a noi stessi, ma anche al mondo dell'associazionismo.

Passo ora la parola a Francesco Bova per l'illustrazione del progetto di legge.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE

Francesco Bova
Collaboratore Gruppo Ds-Uniti
nell'Ulivo

Io ho il compito di presentare alcune linee portanti del nostro progetto di legge. Innanzitutto desidero salutare i consiglieri regionali presenti in sala: Sara Valmaggi, Francesco Prina e il consigliere della Regione Liguria Antonino Miceli. L'incontro di oggi è importante perché noi intendiamo raccogliere osservazioni e suggerimenti affinché la nostra proposta di legge, se sarà iscritta nell'agenda dei lavori della Terza Commissione, possa essere migliorata. Il fine è quello di arrivare a un buon prodotto, a maggior ragione nel momento in cui, come ricordava il Consigliere Ardemia Oriani, la Giunta regionale ha previsto l'adozione di un testo unico sul terzo settore. Questo mi ricorda che agli inizi del 2006 noi abbiamo presentato un ordine del giorno, proprio mentre si stava discutendo una legge regionale "omnibus", se così la possiamo definire, dal titolo "*Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità*" (titolo molto ambizioso per una legge fatta di pochi articoli, ma a volte anche pochi articoli sono importanti, perché la capacità di sintesi nella scrittura di una legge regionale è fondamentale). Questa "leggina" recepisce alcune norme di leggi nazionali e cerca di armonizzare l'impianto legislativo della Regione Lombardia. In quel-

l'occasione noi abbiamo sostenuto la necessità di un dibattito e di una riflessione molto più ampia.

Io sono soddisfatto che in sala siano presenti i rappresentanti di alcuni Comuni, della Lega delle Autonomie locali e dell'ANCI e, naturalmente del grande mondo del terzo settore, perché il dibattito su questi temi è aperto da molti anni.

A partire dagli inizi degli anni '90, infatti, c'è stata una grande produzione di leggi sul sistema di welfare e alcune di queste leggi hanno dato legittimità e dignità al mondo del terzo settore.

Inizio il mio intervento con la presentazione del nostro P.d.l. e illustro i principi che ci hanno permesso di costruire questo prodotto, tenendo presente che parliamo di un testo di fatto aperto e che nasce proprio da una serie di sollecitazioni e di riflessioni svolte in Lombardia da una parte con il mondo dell'associazionismo, dall'altra con il mondo degli enti locali, perché una delle particolarità è stata quella di lavorare anche sulle relazioni di carattere istituzionale con una pluralità di attori.

E qui cito un'altra legge che è stata un po' una pietra miliare nella riforma del welfare, la legge 328 del 2000, che tutti noi conosciamo come legge di riforma dell'assistenza o legge Turco.

La Costituzione (la richiamo perché ci aiuta a contestualizzare la questione) all'articolo 18 dice che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Questo richiamo alla nostra Costituzione è

importante, come sono importanti nel preambolo del nostro progetto di legge alcuni richiami alle direttive europee e alla Costituzione europea.

L'altro articolo fondamentale che noi ritroviamo spesso quando si declinano le competenze tra gli attori istituzionali in materia di servizi alla persona e alla comunità è l'articolo 118 della Costituzione con il richiamo al principio di sussidiarietà. E qui è essenziale ricordare che "servizi alla persona e alla comunità" è una definizione che è stata inserita per la prima volta (e di questo c'era la necessità) dall'ex ministro Bassanini nel 1998 in una delle cosiddette leggi Bassanini, dove si è cercato di dare spessore e valore al sistema di welfare individuando alcuni capisaldi del nostro sistema di protezione sociale. Anche qui noi possiamo vedere come l'ordinamento statutale e, in particolare, il ruolo delle autonomie locali, che rappresentano gli interessi diffusi della comunità, si intreccino e possano essere un valore, sulla base del principio di sussidiarietà. Principio e concetto importante che ognuno di noi credo abbia da tempo ben metabolizzato dal punto di vista culturale, ma che a volte rischia di essere piegato in maniera strumentale durante la contrapposizione tra forze politiche di diverso orientamento ideologico.

Questa mattina ho letto sulla stampa una dichiarazione del Presidente della III Commissione consiliare a proposito del nuovo Piano sociosanitario. Il Presidente della III Commissione dice: "abbiamo fatto un nuovo Piano sociosanitario e

molto c'è nei confronti del terzo settore e del mondo dell'associazionismo."

Ahimè, nel nuovo Piano sociosanitario regionale 2007 – 2009 pochissimo è stato dedicato alla voce "associazioni di promozione sociale", perciò qualche contraddizione noi la possiamo cogliere in questa dichiarazione della maggioranza di centrodestra.

Il principio di sussidiarietà è un punto chiave delle politiche sociali e bisogna capire come poi lo interpretiamo e quali sono i processi che si innescano rispetto a questo principio.

Ma vediamo ora qual è lo scenario. Innanzitutto, abbiamo recuperato alcuni dati, la cui fonte istituzionale è la stessa Regione Lombardia: nel territorio lombardo operano 8.544 associazioni regolarmente riconosciute e 19.364 associazioni non riconosciute, tra cui le associazioni di promozione sociale.

Come sapete, gli ambiti di intervento del terzo settore e dell'associazionismo sono i più vasti, da quello sociale, a quello sportivo e ricreativo, a quello culturale, a quello educativo.

Poco prima di iniziare i nostri lavori ho parlato con il rappresentante di un'associazione di promozione sociale il quale mi diceva: "noi ci occupiamo di sicurezza sulle strade, ci siamo anche noi nel mondo dell'associazionismo, ma qual è l'apporto che possiamo dare?"

In termini di educazione, in termini di aumento della qualità della vita, di sensibilità e di consapevolezza, credo che l'apporto sia senz'altro importante e che abbia pari dignità

con quello di altre associazioni che si occupano di differenti settori strategici per una comunità locale.

Il Consigliere Fabrizio e anche altri relatori parleranno, riprendendo il nuovo Piano sociosanitario, di alcune ipotesi di un terzo settore più o meno "sanitarizzato" e di "quasi mercato", che secondo la Giunta regionale potrebbe avere un ruolo rilevante nella gestione della salute. Questa nuova definizione è però un po' ambigua, e ci piacerebbe avere qualche elemento in più.

Noi abbiamo una legislazione nazionale del settore *non profit* importantissima, che è nata agli inizi degli anni '90 e che ha dato dignità e legittimità giuridica a quel grande universo del volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo, del servizio civile, dell'impresa sociale, degli enti ausiliari, delle fondazioni, degli istituti di patronato, degli oratori.

La normativa, a partire proprio dal Codice civile, è ampia, articolata e piena di sfumature. Cito ad esempio la legge nazionale 162 del 1990 perché in sala ci sono associazioni che si occupano di tematiche quali il disagio e la dipendenza e all'interno di questa legge c'è il riferimento al ruolo degli enti ausiliari impegnati in questo settore.

Ci sono, quindi, tantissime definizioni e ognuno si riconosce formalmente e giuridicamente in quel ruolo piuttosto che in un altro.

La legge sul volontariato, quella sulle cooperative sociali, la legge sulle ONLUS, la legge sul riordino delle IPAB.

Per esempio in Lombardia il riordino delle IPAB, secondo lo spirito

della legge 328/2000, è stato realizzato depubblicizzando la quasi totalità degli enti.

Ho appena pubblicato sulla rivista Servizi Sociali Oggi un articolo dal titolo "*La depubblicizzazione ha fatto centro*" con il quale evidenzio che la legge regionale di riordino delle IPAB della Lombardia ha creato nuovi soggetti con un profilo giuridico privatistico. Secondo i dati forniti dalla stessa Regione il 97% delle ex IPAB si è trasformato in associazioni e in fondazioni. Esiste, quindi, un nuovo grande numero di soggetti che di fatto in qualche maniera dovremo riconoscere all'interno del terzo settore. Anche il discorso degli oratori, per esempio, diventa importante, laddove si presenta un soggetto nuovo che può avere determinati compiti all'interno di un sistema di protezione e di promozione sociale. Poi è anche necessario cercare di comprendere qual è il profilo e quali sono le percezioni anche da parte di altri attori o di altri interlocutori.

Vi è poi, naturalmente, la legge nazionale 383 del 2000 che disciplina le associazioni di promozione sociale. Fino ad arrivare all'ultima legge nazionale la numero 118 del 2005 - su cui qualche interrogativo è aperto - in materia di impresa sociale.

In Lombardia, rispetto all'evoluzione giuridica e legislativa nazionale, abbiamo gli stessi soggetti, tra cui quelli afferenti all'ultima legge sul servizio civile.

Mi permetto un inciso: ovvero di aver dato, anche nel nostro ruolo di opposizione di centrosinistra, un rilevante contributo al dibattito nel

momento in cui abbiamo presentato un nostro progetto di legge.

Ritornando sull'argomento dell'evoluzione legislativa regionale, la Regione Lombardia a partire dal 1993 dà dignità giuridica e sostanziale al mondo del terzo settore, a cominciare dalle cooperative sociali. Inoltre, sul tema dei lavori di oggi la Lombardia aveva già una propria legge sull'associazionismo dal titolo "*Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo*". Si tratta della legge n. 28 del 1996, in parte riformata dalla leggina "omnibus" (l.r. n. 5 del 24 febbraio 2006), che ci ha visto come Ulivo presentare tutta una serie di ordini del giorno e di emendamenti.

Ma cosa è successo in altre Regioni italiane, dopo la legge nazionale 383 del 2000?

Io ho fatto una scansione e ho recuperato tutti i testi di legge, a partire dalla legge n. 34 del 2002 della Regione Emilia Romagna, fino all'ultima legge approvata dalla Regione Piemonte, la n. 7 del 2006.

Come si vede c'è stato, di fatto, da parte delle regioni un recepimento della legge nazionale 383/2000.

Io ho letto anche le relazioni introduttive e gli atti, simili a quelli parlamentari, legati al dibattito consiliare o alla presentazione delle varie leggi regionali, e anche lì ci sono delle riflessioni sull'evoluzione di tutta la materia del terzo settore e molti punti interrogativi aperti.

La matrice valoriale del nostro progetto di legge n. 184 di iniziativa dei consiglieri Ardemia Oriani, Maria Grazia Fabrizio, Sara Valmaggi, Carlo Porcari, Luca Gaffuri, è la seguente: *l'associazionismo è una*

fondamentale espressione di promozione umana di autogoverno della società civile finalizzato all'interesse generale della popolazione e delle comunità locali.

I principi e le radici etico-politiche del progetto di legge sono la sussidiarietà, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo degli attori.

I riferimenti storico - culturali sono la nostra Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, le leggi nazionali 328 del 2000 e 383 del 2000.

Ahime, anche qui sono passati ormai sei anni. Nel mezzo, poi, c'è stato l'incidente della riforma costituzionale del Titolo V che ha creato diverse interpretazioni proprio sull'definizione del principio di sussidiarietà e, in particolare, sull'attribuzione di competenze tra stato, regioni ed autonomie locali.

Per questo motivo la Regione Lombardia nei confronti della legge 328/2000 di riforma dell'assistenza (che è pure citata ampiamente in molte altre leggi regionali, nel precedente Piano sociosanitario e nel nuovo Piano sociosanitario 2007-2009), di fatto, non ha mai voluto recepirla adottando un proprio testo legislativo sull'evoluzione del sistema di welfare.

Detto ciò, quali sono le finalità del nostro progetto di legge?

Definire in modo compiuto e coerente il quadro giuridico già disciplinato dalla precedente legge regionale del 1996, accogliendo le osservazioni emerse dal dibattito tra i diversi attori istituzionali, sociali, politici ed, economici circa l'analisi delle esperienze di un terzo settore, il quale è in movimento e deve

gestire al proprio interno alcuni conflitti dovuti anche alla necessità di cercare di governare i processi legati ai mutamenti della società e alla veloce evoluzione del nostro stesso sistema di welfare.

Il progetto di legge è composto da 23 articoli. Abbiamo fissato principi, finalità, obiettivi, natura delle associazioni di promozione sociale. Per questo è importante definire il profilo giuridico, l'atto costitutivo, lo statuto, le risorse economiche, chi sono i soci, il ruolo del personale. Abbiamo anche chiesto al governo regionale un segnale rispetto alle risorse che le istituzioni possono mettere in campo, a partire dalle realtà locali, fino ad arrivare al ruolo della stessa Regione Lombardia. Ci siamo chiesti, anche in maniera retorica, se oltre alle affermazioni di principio ci potranno essere specifici capitoli di spesa all'interno del documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) perché gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere possano poi essere garantiti. Perciò abbiamo ritenuto necessario individuare anche l'istituzione di un specifico fondo regionale a beneficio dell'associazionismo di promozione sociale.

Inoltre, noi crediamo che sia indispensabile anche un investimento sulla formazione degli operatori. Ciò proprio perché, a partire dal richiamo alla sussidiarietà e al pluralismo degli attori, ovvero alla partecipazione di tutti i soggetti per realizzare il famoso sistema integrato di servizi alla persona e alla comunità, si possa lavorare in un'ottica di qualità delle prestazioni e dell'efficienza dei servizi. So che

questo è un principio forte che ognuno di noi condivide, però è chiaro che anche su questo aspetto dobbiamo investire e chiedere garanzie.

Gli obiettivi, a grandi linee, del nostro progetto di legge sono:

- completare il quadro normativo delle organizzazioni del terzo settore, in particolare di quelle che operano nel settore dei servizi alla persona e alla comunità sul territorio lombardo;

- definire i profili giuridici e funzionali delle associazioni, nonché gli strumenti e le procedure amministrative, che, ahimè, a volte sono molto complesse, a volte sono criptiche e necessitano di una corretta interpretazione.

Spesso ci sono tantissimi soggetti e uno stesso soggetto rischia di avere più vesti di carattere giuridico, per cui, proprio in termini di trasparenza e di lealtà nei confronti del beneficiario della prestazione finale (ovvero il cittadino e la comunità) dobbiamo definire qual è il nostro ruolo, qual è la nostra identità e che percezione hanno anche gli altri di noi, senza sovrapposizioni con quanto già definito dalle norme vigenti, al fine di evitare errate interpretazioni sul piano amministrativo, abusi o arbitri;

- regolamentare il rapporto tra le associazioni di promozione sociale e tutte le istituzioni, sia quelle regionali, sia quelle locali.

La definizione di "associazione di

promozione sociale” la conoscete tutti perché l’abbiamo già ripresa. Si parla di associazioni riconosciute e non riconosciute. Era importante, però, che nel nostro articolo 2 (come è stato fatto in altre leggi regionali piuttosto che in quella nazionale) venisse sancito il profilo delle associazioni di promozione sociale rispetto a quelle che non sono considerate associazioni di promozione sociale.

Per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, c’è un riferimento che si richiama alla Costituzione e al codice civile.

In seguito, il nostro progetto di legge potrà dare un contributo alla discussione anche rispetto al recepimento della disciplina sull’impresa sociale, la legge nazionale 118 del 2005, perché sappiamo che il dibattito, in particolare all’interno del mondo del terzo settore, è aperto da tempo e a volte c’è anche il rischio di qualche conflitto nel riconoscersi in un soggetto piuttosto che in un altro.

Infine, per quanto riguarda l’adozione di un testo unico che armonizzi la complessa materia del terzo settore, non soltanto rispetto alla legislazione regionale o a quella nazionale, ma anche rispetto alle direttive comunitarie, io credo che tenere aperto questo canale sia importante.

Noi poi abbiamo in sospenso un progetto di legge che abbiamo presentato già da tempo, addirittura prima dell’altro progetto di legge sul servizio civile, dal titolo “Interventi per la promozione e lo sviluppo di azioni di cittadinanza attiva e di partecipazione civica delle persone anziane in Lombardia”.

Questo non significa che vogliamo una nuova legge. Noi abbiamo voluto ridestare l’attenzione perché nel prossimo futuro si tengano presenti anche le esperienze che in questo campo sono partite a livello sperimentale, o che si sono consolidate in altre regioni e in altre città italiane. Teniamo il progetto di legge in sospenso nel senso che aspettiamo che il percorso all’interno degli organismi della Regione, in particolare della Terza Commissione, ci permetta poi di cominciare a dibattere anche di questa nostra proposta.

Ardemia Oriani

Proseguiamo con gli interventi, che si svolgeranno nell'ambito di due sessioni.

La prima sessione è dedicata a un ragionamento ampio sul tema "Identità, servizio e responsabilità dell'associazionismo".

Do quindi la parola a Costanzo Ranci, docente di politiche sociali al Politecnico di Milano, nonché componente dell'Osservatorio dell'Economia civile della Camera di Commercio di Milano.

Al prof. Ranci chiediamo un'opinione sul nostro progetto di legge, ma anche in generale sul tema del terzo settore.

IDENTITÀ, SERVIZIO E RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONISMO

Costanzo Ranci
docente di politiche sociali,
Politecnico di Milano

Io tenterò sostanzialmente nel mio intervento di sviluppare uno degli stimoli che Ardemia Oriani e Francesco Bova hanno posto: l'idea che il P.d.I. presentato indichi una possibile stagione di riflessione da parte dell'attuale opposizione in Regione in cui sviluppare un ragionamento strategico di carattere sempre più propositivo e non soltanto emendativo.

In questa chiave io riprenderò alcuni punti del progetto ma, soprattutto, collocherò il mio intervento nella prospettiva di medio periodo, per cercare di sviluppare qualche ragionamento più sulla strategia. Cioè, tenendo conto dell'evoluzione attuale del sistema di welfare lombardo e degli orientamenti che il governo di questa Regione sta sviluppando.

La domanda che viene da porsi è: quale strategia?

Quali obiettivi ci possiamo porre, nel momento in cui ritorniamo a ragionare e a fare proposte sul tema della regolazione di un fenomeno complesso e in divenire quale quello del terzo settore in questa regione?

Farò una premessa e tre considerazioni, cercando di essere abbastanza sintetico.

La premessa.

Quando parliamo di regolazione

(perché, parlando di leggi, parliamo di regolazione pubblica di un fenomeno che ha dinamiche e logiche, sia costitutive sia di sviluppo, di tutto autonome, ma in parte influenzate dalla regolazione e in parte non solo da quella), è abbastanza importante porsi una domanda che penso implicitamente ognuno di noi si ponga: quali obiettivi ha la regolazione e che cosa ci si propone di raggiungere attraverso una regolazione?

Attualmente, nel parlare di regolazione del terzo settore o di specifici soggetti che operano dentro questo mondo molto articolato, noi possiamo identificare, anche sulla base di alcuni input regolativi più recenti, tre grandi finalità.

La prima finalità, quella a cui tutti pensiamo subito, è che una regolazione possa creare delle forme di sostegno, quindi che ci siano forme di finanziamento che possano essere o distribuite o comunque allocate in una funzione di supporto ad attività considerate meritorie. Che sia esplicito o meno, di fatto è difficile prescindere da questo. Qui aggiungo solo una brevissima considerazione: questo rende di solito una regolazione auspicata, salvo poi, per una serie di effetti a catena, essere auspicata da alcuni ed essere osteggiata da altri, normalmente da chi per motivi diversi o resta fuori o resta ai margini del focus della specifica regolazione.

Questo problema nel terzo settore è fondamentale, perché quel lungo elenco di enti che abbiamo visto nelle slides presentate da Bova ci mostra come nella storia dello sviluppo della regolazione nel terzo

settore (che è cominciata giustamente con la legge del '90 sulle tossicodipendenze, ma che poi ha avuto i suoi passaggi più forti con la legge 266/91) ci sia stata spesso una rincorsa alla regolazione di specifici soggetti, che da un certo punto di vista è auspicata, salvo da quelli che restano fuori e che poi auspicano una regolazione aggiuntiva, addizionale, nuova, che completa il quadro. Quindi, dal punto di vista della regolazione come forma di supporto, c'è un effetto immediato sui soggetti che sono i beneficiari o, se vogliamo, anche gli oggetti della regolazione, ma ci sono anche effetti di sistema che la regolazione di sostegno può provocare.

La seconda grande finalità è quella che normalmente viene chiamata di "riconoscimento" dei soggetti, nel senso di dare legittimità e qualche strumento soprattutto nell'interazione con le amministrazioni pubbliche a diversi livelli. Anche qui, tutti cercano il riconoscimento. Il punto è il modo in cui il riconoscimento avviene, ovvero le specifiche forme attraverso cui la regolazione disciplina i soggetti, che sono sempre organizzazioni. Di fatto, se da un lato queste forme creano un riconoscimento, dall'altro creano dei vincoli, perché in qualche caso definiscono delle categorie di soggetti, delle formule organizzative entro cui poi le organizzazioni, che sono elementi vivi che operano dentro un territorio e un tessuto sociale, devono in qualche modo accasarsi.

La terza finalità importante è il coinvolgimento delle organizzazioni nei processi chiamiamoli generali di decisione, o di progettazione, o di

programmazione. Ciò nasce in Italia con la legge 285. Con la legge 328, poi, sempre più si afferma l'importanza della co-progettazione e quindi di elementi di coinvolgimento diretto dei soggetti della società civile nei processi di decisione pubblica. Questo è un elemento di corresponsabilità che oltretutto è richiamato anche in questa sessione del nostro dibattito).

Concedetemi di dire ancora due parole di premessa (anche se in realtà ho già introdotto alcuni temi) sul modello regionale che abbiamo ereditato e che presumibilmente non cambierà, semmai si rafforzerà nei prossimi anni: un modello fondato sul concetto di sussidiarietà.

Non vorrei mettermi adesso a discutere sui principi. Peraltro, nella presentazione del P.d.l. Francesco Bova ha detto correttamente "anche questa legge si ispira ai principi...", quindi non stiamo discutendo dei principi, stiamo discutendo di come poi questi principi vengono sviluppati e attuati.

Ebbene, volendo stilizzare il modello regolativo che questa Regione sta portando avanti, io direi così: l'idea è che "sussidiarietà" significhi riconoscimento dell'autonomia non solo dell'essere del terzo settore, ma anche del fare, cioè, di fatto, il modello di sussidiarietà che si sta sviluppando in questa Regione è fondato sull'idea che un soggetto abbia sostanzialmente il massimo possibile di autonomia non soltanto per quanto riguarda il fatto di esserci e di sviluppare la propria soggettività organizzativa, ma anche dal punto di vista dell'attività che può svolgere. Quindi: totale libertà e

tendenziale riduzione massima dei vincoli formali o meno formali che si possono porre.

Secondo passaggio: sostegno ai soggetti in una logica che è sostanzialmente molto poco selettiva. Cioè, la logica fondamentale è esplicitamente non selettiva, ma implicitamente magari lo è un po' di più, perché, se andiamo a guardare i processi in atto nel sistema di welfare lombardo, vediamo che questa logica dell'autonomia nel fare porta, di conseguenza, a concentrare risorse, supporti, riconoscimenti soprattutto su alcune aree piuttosto che su altre. Sicuramente l'associazionismo di promozione sociale, da questo punto di vista è un'area poco valorizzata, poco sostenuta. Perché? Perché di fatto è un pezzo del terzo settore che non è direttamente o è meno direttamente di altri implicato nella costruzione del cosiddetto welfare lombardo e siccome il focus della regolazione in questa regione è fondato sull'idea di creare un welfare lombardo che, attraverso i meccanismi del mercato sociale o del "quasi mercato", come volete chiamarlo, premi sostanzialmente l'organizzazione in grado di muoversi in una logica di produzione di servizi molto più che in una logica associativa, di fatto il modello di terzo settore che, dentro una cornice aperta e fondata sull'autonomia del fare, poi concretamente viene fortemente sostenuto, è quello dell'organizzazione che è in grado di fornire in modo più o meno efficiente, più o meno efficace, i servizi che il welfare lombardo richiede.

Questo peraltro è un fenomeno che avviene anche in altre regioni, qui

però direi che in qualche modo il passaggio tra ciò che esplicitamente è riconosciuto e ciò che implicitamente passa attraverso le normative di settore (vedi Piano sociosanitario) è forse più forte, quindi bene fa, secondo me, il gruppo dell'opposizione a sottolineare criticamente questi passaggi.

Evidenzio tre punti, provando a dire cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione. Qui il riferimento è a situazioni che riguardano la Lombardia, ma credo che da questo punto di vista il problema sia molto simile anche su base nazionale, quindi mi appello alla sensibilità del Sottosegretario Donaggio.

Primo punto: un'esigenza di semplificazione.

Che cos'è successo in questo paese, se guardiamo la regolazione? Non stiamo parlando del fenomeno del terzo settore in quanto tale, però potremmo fare anche un discorso parallelo su questo. Ciò che è accaduto è che negli ultimi quindici noi abbiamo avuto una forte proliferazione di quelli che potremmo chiamare regimi speciali. L'abbiamo già visto nell'elenco di Bova. Cioè, la regolazione è proceduta sostanzialmente attraverso una stratificazione addizionale di regolazioni riguardanti specifici soggetti. Questo da un lato è giustificabile. La storia stessa del terzo settore è una storia in cui alcuni soggetti hanno guadagnato una maggiore capacità di voce e di rappresentanza nei confronti della politica e delle istituzioni, quindi in qualche modo hanno ottenuto qualcosa, poi pian piano altri pezzi della società civile sono stati in grado di esprimere rappre-

sentanza, di autorganizzarsi e di conseguenza di ottenere un riconoscimento, di chiedere regolazione. E' una storia, dunque, che ha un senso, non è un cappello che è stato imposto a una società civile che si sta muovendo secondo logiche diverse.

Oggi, però, in una fase anche di maturazione del settore in cui le dinamiche evolutive sono ancora molto forti, ma sono dinamiche più interne alle configurazioni esistenti che rivolte all'apertura di nuove configurazioni, più rivolte alla contaminazione di diverse forme organizzative esistenti che all'apertura di nuove formule organizzative, ebbene, in questa fase l'elemento della frammentazione si sta ponendo in modo un po' diverso, cioè, da risorsa (pluralismo, molteplicità dei soggetti e delle forme organizzative), si può porre anche in quanto vincolo. In che senso? Nel senso che (e molte esperienze concrete di organizzazioni lo potrebbero dimostrare) si sono costruiti tanti recinti e dentro ogni recinto si sono definiti criteri regolativi che, ad esempio, stabiliscono le modalità di riconoscimento di determinati soggetti escludendone altri. Le organizzazioni si sono collocate nei diversi recinti e ciò che diventa molto difficile oggi è la mobilità, la fluidità, la possibilità degli organismi di passare da una configurazione all'altra o di mixare.

Da un altro punto di vista, si pone il problema della sovrapposizione dei regimi. Ne parlava prima Bova. Anche su base nazionale, ci sono enti che entrano in configurazioni e figure giuridiche diverse, che quindi

utilizzano benefici diversi e sono assoggettati a regolazioni diverse, per cui non si capisce qual è la loro natura effettiva.

Quindi: rischi di sovrapposizione e rischi di bloccaggio dei processi e delle dinamiche del mondo no profit dentro recinti definiti sulla base di logiche addizionali, ma che oggi potrebbero non premiare l'esigenza di una maggiore contaminazione, l'esigenza di legare in modo sempre più forte, per esempio, una dimensione associativa con una dimensione di produzione di servizi, che è il problema dell'associazionismo di promozione sociale.

La risposta a questo problema dei recinti, nel nostro paese, è stata quella di continuare a creare sempre più recinti: li aggiungiamo, in modo che ciascuno abbia il proprio pezzettino. Io, invece, mi chiedo se non sia arrivato il momento di provare a costruire un campo un po' più ampio, a creare un grande recinto entro cui i singoli soggetti possano continuare a vivere, però con un po' meno di angoscia, con un po' meno di ansia rispetto al fatto che la perdita di qualche requisito possa mettere in discussione la propria legittimità, il proprio riconoscimento, le risorse. Sto parlando di interventi molto leggeri. Secondo me, però, un'operazione di semplificazione, sostanzialmente da Codice civile, potrebbe aiutare a definire meglio il rapporto con i regimi speciali.

E vengo al punto dei regimi speciali. Per regimi speciali intendo il volontariato, la cooperazione, l'associazionismo di promozione sociale, adesso, in Lombardia, anche gli

oratori e le associazioni famigliari. I regimi speciali, per come sono stati creati in questo paese, hanno un pregio, ma hanno anche un grosso difetto dal punto di vista della logica regolativa con cui sono stati creati: quello di legare spessissimo l'identificazione di un soggetto alla definizione delle attività che questo soggetto svolge, per cui si pensa che per sostenere una determinata attività, per esempio la produzione di welfare locale, sia necessario sostenere il soggetto. Soggetto e attività vengono uniti, condensati insieme, definendo i soggetti del welfare locale e quindi, di fatto, promuovendo una regolazione centrata sui soggetti e molto meno sull'attività. Questo è quanto sta accadendo in modo ancora più estremo in Lombardia, dove si costruiscono, sotto l'ombrello della sussidiarietà, grandi ragionamenti e riconoscimenti dei soggetti, ma non si guarda alle attività. E' la logica della grande autonomia del fare: si promuovono i soggetti implicitamente assumendo che quei soggetti poi garantiranno le attività, cioè i servizi, la qualità dei servizi, il completamento del welfare locale laddove l'amministrazione pubblica non arriva, assumendo quindi che la qualità del soggetto garantisca la qualità dell'attività.

Siccome questo avviene attraverso la frammentazione, che cosa abbiamo? Abbiamo che per singole attività definiamo specifici soggetti, quindi da un lato imbalsamiamo i soggetti, dall'altro rinunciamo a regolare l'attività. Questo è il paradosso della regolazione nazionale che è cresciuta in questo paese,

anche se, ripeto, sulla base di giustificati motivi.

Come uscire da questa logica?

Come provare a fare un po' di ordine, a ripulire, a eliminare questo processo un po' strano per cui noi andiamo a sostenere i soggetti, a intervenire sulle forme organizzative, avendo in mente che quei soggetti sostengono delle attività su cui però non siamo in grado di dire niente, su cui diventiamo generici?

Se una logica di regolazione pubblica impone di riconoscere l'autonomia dei soggetti e al tempo stesso di sostenere le attività meritorie che questi soggetti svolgono, forse possiamo provare a rovesciare il concetto e a dire: separiamo la regolazione dei soggetti dalla regolazione delle attività, smettiamola di pensare che per fare welfare locale dobbiamo costruire la regolazione dell'impresa sociale in quanto tale - poi con il volontariato, poi con l'associazionismo - e iniziamo a dire che un conto è la regolazione dei soggetti. E qui, ripeto, io penso che l'unica cosa da fare sia semplificare e costruire un minimo di recinto comune in modo da evitare quella forte parcellizzazione che oggi abbiamo, dedicando un po' più di attenzione alla regolazione dell'attività.

In che modo? E' semplice: costruendo da un lato una regolazione dei soggetti e dall'altro una regolazione premiale che sostiene il fare, non l'essere dell'organizzazione.

Una regolazione che cerca di premiare quello che farai, non quello che sei. L'essere ha a che vedere con l'autonomia della società civile. Allora qui si tratta semplicemente di

evitare quanto più possibile i vincoli e di lasciare ampi spazi di flessibilità, intervenendo invece sul fare, non presupponendo che attraverso la regolazione dell'essere in realtà si regoli il fare, perché poi non si riesce a controllare niente di quello che accade o si controlla molto poco. Come si esce dalla logica della premialità dei soggetti per introdurre qualche elemento anche di premialità dell'attività? Lo si fa in due modi. Primo, si dice che si finanziano i progetti e non le associazioni.

Secondo, si sostiene una cosa semplice: che la premialità è data dal fatto che si parla di un associazionismo che opera in una logica mutualistica, ma con il principio della "porta aperta", cioè con un principio di apertura sia a discrezione sia nell'utilizzo dei servizi. L'eterodestinazione dell'attività, in sostanza, è il criterio in buona parte assunto anche dalla legge 460, con un'aggiunta, però: bisogna andare a vedere il tipo di attività che viene svolta, la natura pubblica dei beni che vengono prodotti.

La legge 460 fa un elenco, ma poi introduce un criterio ancora più forte, cioè: per alcuni settori viene premiata soltanto quell'attività che ha un esplicito orientamento a favore di soggetti svantaggiati, che produce un elemento di redistribuzione a tutela degli svantaggiati. Ciò è oggetto di molte critiche da parte di alcuni, che individuano una visione troppo restrittiva dell'attività del terzo settore. Però si dice: tu organizzazione puoi fare quello che vuoi; se vuoi arrivare ad avere un sostegno preciso (in questo caso

parliamo di quei pochi benefici fiscali che la legge 460 consente), guarda che questo noi lo facciamo introducendo un criterio molto forte di meritorietà, cioè il criterio è che noi sosteniamo soltanto chi opera a favore dello svantaggio sociale.

Io invece vi propongo un criterio nuovo, che mi proviene, paradossalmente, dalla legge 328, ma anche, se vogliamo, dall'*incidente* della modifica del Titolo V: il criterio del riconoscimento dei diritti sociali. E' possibile che in questo paese non si possa introdurre un criterio di premialità che leghi la regolazione premiale del terzo settore al fatto che questa concorra al riconoscimento dei diritti sociali del cittadino? Per alcuni versi, si verificherebbe un cambiamento epocale, perché si introdurrebbe un criterio che non sta a indicare il fatto che l'organizzazione non abbia possibilità di muoversi, non abbia il diritto di avere anche una serie di agevolazioni, ma che finalizza le forme di sostegno più specifico alla realizzazione di un beneficio comune, collettivo, comprendendo quell'amalgama tra soggetti e attività che, a mio parere, è all'origine di una parte dell'ambiguità della regolazione che noi abbiamo ereditato, in questo paese, dalla storia degli ultimi quindici anni del terzo settore.

Credo che alcuni segni di questo passaggio ci siano già, nel P.d.l., che naturalmente si muove in una logica di tutela del più debole, cioè nella logica di dare cittadinanza, riconoscimento e un po' più di sostegno a quei soggetti che rischiano di restare esclusi dalle strategie della Regione; una logica, quindi, a

mio parere assolutamente corretta. Forse, però, in una logica più generale, se è vero che in questa Regione si aprirà una discussione su una disciplina quadro per il terzo settore, potrebbe essere utile tornare a riflettere su quali sono gli obiettivi fondamentali di una legislazione e di una regolazione per il terzo settore.

(La redazione del testo è stata fatta dal Curatore e non è stata rivista dall'Autore)

Ardemia Oriani

Grazie a Costanzo Ranci.

Adesso ha la parola Maria Guidotti, la quale, come portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore, ha una visione della questione più ampia di quella della nostra Regione. A lei chiediamo un contributo e anche di capire qual è il dibattito che a livello nazionale si sta svolgendo nel terzo settore.

IDENTITA', SERVIZIO E RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONISMO

Maria Guidotti

**Portavoce nazionale Forum Terzo
Settore**

Ringrazio per l'occasione che mi è stata offerta di discutere delle prospettive del terzo settore.

Io vorrei partire da due presupposti. Il primo presupposto è legato a un'affermazione assolutamente vera che ha fatto il professor Ranci e che merita attenzione, secondo me, perché implica un ripensamento delle funzioni e degli obiettivi che noi vogliamo porci in termini di politiche sociali.

E' vero, nel panorama del terzo settore, oggi l'associazionismo è un soggetto debole rispetto agli obiettivi di sviluppo del welfare, ma è vero, secondo me, perché noi tendiamo a rimanere dentro una logica tradizionalista del welfare, cioè quella di un welfare molto più assistenziale e risarcitorio; se noi invece cominciamo a intendere il welfare come un insieme di servizi che devono prevenire il disagio, che devono favorire l'inclusione e la coesione sociale, allora tutte le attività più tradizionalmente legate all'associazionismo di promozione sociale (le attività culturali, le attività ricreative e quant'altro) diventerebbero assolutamente fondamentali, diventerebbero delle precondizioni perché le politiche che si vogliono attuare possano effettivamente svilupparsi. Penso alle attività di for-

mazione, alle attività inclusive legate a fatti culturali, ricreativi e anche di turismo particolare; attività tutte connesse alla prevenzione di alcuni fenomeni di marginalità.

Il comparto del terzo settore, allora, deve riacquistare una propria centralità, ma questo è possibile solo nell'ambito di una rivisitazione sostanziale degli obiettivi e della funzione che noi vogliamo affidare al welfare, altrimenti il terzo settore rimane il comparto che sostanzialmente si occupa di persone che non hanno gravi disagi perché sono quelle che svolgono attività culturali e ricreative (poi non è solo così, ovviamente, io semplifico per brevità, ma insomma, questo è il sentire comune, quello più diffuso).

Io sono assolutamente d'accordo che si debba andare verso una semplificazione. Anche a livello nazionale, il Forum ha posto l'esigenza di un'armonizzazione della legislazione per il terzo settore, ma questo non può avvenire, secondo noi, che sulla base di una semplificazione delle normative e di una rottura di quei recinti che oggi ci sono. Perché è vero, ognuno ha il proprio cortile: dai cortili di "famiglie" del terzo settore (volontariato, cooperazione, associazionismo), siamo arrivati addirittura a dei sottoinsiemi di questi. Noi invece abbiamo bisogno di rompere i recinti che si sono formati e di ragionare in funzione delle finalità. Cioè, io sono d'accordo: bisogna separare il riconoscimento dei soggetti da quello delle attività, perché questo è fondamentale anche per la qualità delle prestazioni, dei servizi, del modello di welfare che si vuole realizzare.

A questo punto, pongo due o tre questioni molto velocemente.

La prima questione è che bisogna uscire da una concezione residuale del terzo settore (e credo che il Gruppo dell'Ulivo, in Lombardia, stia compiendo questo passo). Il terzo settore è uno degli oggetti di discussione fra destra e sinistra, però in maniera molto opaca e anche, oserei dire, molto ambigua, è un oggetto che continua ad essere circondato da una sorta di sospetto, che si sviluppa come risultato di crisi: il risultato della crisi finanziaria del welfare, per cui il terzo settore può intervenire a costi minori; il risultato della crisi della politica, per cui la partecipazione dei cittadini che non amano più tanto i partiti può svilupparsi attraverso il terzo settore. Io credo che questo sia un limite allo sviluppo del terzo settore.

Noi quindi dobbiamo prima di tutto decidere se, rispetto alle idee di sviluppo futuro che abbiamo, il terzo settore sia un soggetto utile e necessario oppure no. Onestamente, io credo che il terzo settore sia un soggetto utile e necessario indipendentemente dal fatto che ci siano o non ci siano le risorse del welfare, indipendentemente dal fatto che, come io penso, la politica abbia una propria centralità, che esso sia insostituibile perché è uno strumento di sintesi delle parzialità che anche i soggetti del terzo settore non possono che rappresentare, ma che sono un punto fondamentale della partecipazione dei cittadini, dell'espressione di alcuni bisogni, anche di un'alta organizzazione, della mobilitazione di risorse e competenze

della società.

Ma come è possibile, questo?

Ed è sempre possibile?

No. Quindi io credo che la legislazione debba farsi carico di questo, nella semplificazione di una scelta molto netta. Cioè, il terzo settore è un soggetto necessario per lo sviluppo sociale ed economico, quindi come si sostiene questo sviluppo?

Che cosa si deve chiedere al terzo settore? Quali garanzie?

Qui faccio qualche brevissima considerazione.

Intanto, un punto centrale è la natura del terzo settore. Il terzo settore deve avere alcune caratteristiche essenziali, tra le quali una è l'aspetto partecipativo, cioè: si salvaguarda questo aspetto che oggi viene più richiesto all'associazionismo di promozione sociale proprio per quelle caratteristiche che abbiamo detto prima che l'associazionismo di promozione sociale ha, ma si richiede in forma sostanziale molto meno agli altri. Questo è un punto assolutamente fondamentale, se vogliamo ribaltare nel welfare il rapporto tra domanda e offerta. Se vogliamo mettere la domanda al centro, dobbiamo trarre le conseguenze di questo per tutti, per il volontariato e quindi per i volontari, per la cooperazione, per l'associazionismo, per il servizio pubblico. Facciamo l'esempio (vi chiedo scusa, ma questo è un mio chiodo fisso) di quando si svolgono attività in convenzione con gli enti locali perché si sono vinti degli appalti: in quel caso, io credo che forse andrebbe introdotto anche nella legislazione che si richieda solo una rendicontazione amministrativa. Nessuno valuta che

cosa ha significato quell'esperienza dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi dichiarati, cioè se quell'esperienza che l'associazione di volontariato o di promozione sociale o quell'organismo di cooperazione ha fatto è stata effettivamente utile ed efficace per il conseguimento dell'obiettivo, se è stata un'esperienza di innovazione, un laboratorio, oppure se è stata un fallimento. Questa valutazione non la fa nessuno, quindi la possibilità di sperimentazione e di innovazione che invece il terzo settore può e deve rappresentare non c'è mai, soprattutto non arriva mai a contaminare le politiche pubbliche, cioè le politiche più generali di intervento.

C'è una seconda questione che vorrei porre. Mi perdonerete, ma io penso che neanche in Lombardia, che viene ritenuto un po' il luogo della sussidiarietà, ci sia la sussidiarietà così come io la intendo, cioè come un fare insieme, come un concorrere al raggiungimento degli obiettivi. Oggi non c'è sussidiarietà nel nostro paese e non c'è neanche in Lombardia, oggi c'è esternalizzazione, c'è uno spostamento del soggetto che gestisce, c'è un affidamento, ma non c'è un fare insieme, non c'è un progettare insieme. Questa autonomia del fare, se capisco bene, è una delega, non è una valorizzazione del terzo settore che concorre alla soluzione dei problemi, è un farsi indietro di un soggetto che delega ad altri. Questa non è sussidiarietà nel senso prevalente del termine con cui gli studiosi ne parlano, ma soprattutto in quell'accezione, che almeno personalmente

ritengo corretta, secondo cui il terzo settore è necessario nelle sue varie componenti perché c'è una modificazione dei bisogni e non si può più rispondere ai bisogni in forma generalizzata come prima: ogni disagio, ogni bisogno è il risultato di percorsi individuali e occorre avere, accanto al pubblico, una capacità di intervento positivamente flessibile, di innovazione che il terzo settore può portare, di partecipazione delle persone, di mobilitazione di competenze della società; il che non significa dismettere la responsabilità pubblica, anzi, significa una nuova presenza del pubblico, una capacità più alta del pubblico non solo di regolare, ma io dico anche di favorire e valorizzare i processi. Quindi noi oggi parliamo tanto di sussidiarietà, ma la sussidiarietà, ripeto, a mio parere non c'è neanche in Lombardia.

Ultima questione: oggi nell'organizzazione del welfare sta entrando un altro soggetto. Per porre delle questioni di principio importanti, è giusto partire da un testo sull'associazionismo di promozione sociale, però è assolutamente urgente definire un testo quadro di armonizzazione della legislazione del terzo settore in quella che io ritengo essere un'ottica opportuna, ma sicuramente aperta al confronto. Ma qui credo che noi rischiamo di marcare sempre un ritardo, cioè di far fare un passo indietro al terzo settore (noi stessi, non mi sto riferendo semplicemente ad altri).

Una cosa che mi stupisce è che da alcune settimane si sta verificando un'accelerazione dei temi riguardanti il ruolo dell'impresa nel welfare

attraverso la responsabilità sociale d'impresa, attraverso forme di rapporto profit e no profit. Io credo che dovremmo riflettere molto attentamente su questo, perché si tratta di un altro soggetto che entra nella definizione del welfare territoriale, anche qui senza regole precise.

Forse è una mia sensazione legata a scarse competenze personali, ma io penso che dire, senza avere un asse culturale, un punto di riferimento, *“anche questo soggetto può entrare”*... Cioè, come si compone questo puzzle che è fatto da pubblico, privato, no profit, community foundation e tutti gli altri soggetti che stanno entrando?

Il terzo settore gestisce già una larga parte del welfare sul territorio, quindi noi siamo in ritardo. Gli altri stanno già discutendo di qualcosa in più, che modifica anche il ruolo del terzo settore e la sua autonomia, che condiziona lo sviluppo dei soggetti del terzo settore.

Io avverto molto l'esigenza di fare il punto sul modo di comporre questo puzzle, perché mi sembra che ci sia sempre qualcuno che vada più veloce di quanto non sia necessario, di fronte all'esigenza invece di fermarsi a riflettere e a capire.

Io credo che bisognerebbe introdurre anche un altro tema: che cosa deve fare il terzo settore, quali responsabilità esso si deve assumere di fronte alla situazione presente. In questi giorni sui giornali si è aperta una discussione legata alla questione del cinque per mille, ma io credo che dietro questo ci sia ben di più. Cioè, proprio come soggetti del terzo settore, noi dobbiamo

fare nostra la bandiera della trasparenza. Non è possibile che il terzo settore non faccia dell'esigenza di trasparenza e di rendicontazione - non solo amministrativa - uno dei punti discriminanti della propria identità.

Come si accede alle risorse?

Come si utilizzano queste risorse?

Come si fanno le rendicontazioni?

Ma, ripeto, non solo in termini amministrativi, anche in termini di efficacia.

Il problema non è soltanto nostro, riguarda più soggetti, però io penso che noi dovremo parlo.

Noi abbiamo l'esigenza di affermare un punto: se vogliamo uscire da una situazione in cui il terzo settore viene inteso sempre come il cavallo di Troia dei diritti delle persone, dei servizi.

E' quell'intervento di cui dicevo prima: a cavallo donato non si guarda in bocca, quando ci sono da fare le cose, bisogna farle. Questo atteggiamento, purtroppo, è un po' trasversale. Allora, secondo me, nell'ambito di una revisione legislativa, bisogna porre alcune questioni. Faccio solo un esempio per brevità, sperando di essere abbastanza chiara.

Nel terzo settore c'è tanto di buono, ma c'è anche tanto lavoro precario, c'è anche tanto lavoro nero. Noi ne abbiamo preso consapevolezza e abbiamo posto il tema anche nell'ultimo Consiglio nazionale. La soluzione, però, non riguarda soltanto il terzo settore, riguarda anche le istituzioni. Per esempio, nel settore delle cooperative, se gli appalti si continuano a fare con il criterio del massimo ribasso, se ogni anno si rifanno gli appalti, se i pagamenti

delle competenze avvengono un anno e mezzo o due anni dopo che il servizio è stato erogato, io credo che sia impossibile chiedere alle cooperative che anche lo volessero di avere rapporti di lavoro corretti, con diritti tutelati a tempo indeterminato. Quindi, questo è un tema (è un esempio, ma non è il solo) che riguarda tanti soggetti: gli enti pubblici, quindi gli amministratori, i politici, i soggetti del terzo settore. Cioè: quale modello di sviluppo sociale ed economico - un modello che tenga insieme coesione sociale, risposte ai bisogni dei cittadini, sviluppo economico - vogliamo in questo paese.

Riportare il tutto solo a un tema interno al terzo settore credo che sia riduttivo, ma soprattutto credo che non conduca a delle soluzioni.

(La redazione del testo è stata fatta dal Curatore e non è stata rivista dall'Autore)

Ardemia Oriani

Grazie a Maria Guidotti.

Adesso passiamo alla seconda sessione, che vede a confronto le politiche di due Regioni, la Lombardia con Maria Grazia Fabrizio e la Liguria con Antonino Miceli.




Coordina la sessione Luca Gaffuri e concluderà i lavori il Sottosegretario Franca Donaggio.

TERZO SETTORE: POLITICHE DI DUE REGIONI A CONFRONTO

Luca Gaffuri

Consigliere regionale Margherita-Uniti nell'Ulivo - Regione Lombardia

In questa seconda sessione del nostro seminario vogliamo mettere a confronto le politiche di due Regioni governate in questo momento da maggioranze differenti, dal centrodestra in Lombardia e dal centrosinistra in Liguria. Chiediamo a entrambi gli interlocutori come è organizzato il terzo settore e qual è il suo rapporto con la Regione, sia in Lombardia, sia in Liguria.



Antonino Miceli

Consigliere regionale Ds Regione Liguria

Lo cercherò di portare un contributo spero utile, pur facendo una debita premessa: non avendo io direttamente partecipato ai lavori quando la nostra legge fu approvata in Regione Liguria, essendo intervenuto nella successiva legislatura, mi sono fatto raccontare un po' le cose e ora cerco di raccontarle anche a voi.

Ciò detto, provo a ricostruire il quadro di insieme delle politiche relative al terzo settore in Liguria, partendo però specificamente dalla legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2004, che disciplina per l'appunto le associazioni di promozione sociale.

La legge regionale n. 30 è stata approvata nel 2004, quindi nella passata legislatura, quando in maggioranza c'era il centrodestra. La nostra situazione, quindi, allora era simile alla vostra situazione oggi, cioè: noi abbiamo avanzato un progetto di legge, questo progetto di legge è stato discusso in Commissione, poi si è redatto un testo unificato e successivamente c'è stata l'approvazione all'unanimità della legge. Quindi, da un'azione di stimolo non emendativa ma strategica dei Ds e della Margherita allora all'opposizione, si è arrivati nel rapporto con la maggioranza di centrodestra a un disegno di legge e successivamente all'approvazione della legge.

Nel metodo, dunque, il percorso è stato molto simile al vostro. Nel merito, anche.

Non so se la collega lombarda ha

riscontrato particolari differenze. Io ho cercato di leggere i due testi e di confrontarli e devo dire che, com'è naturale, alcune differenze esistono, ma la struttura e la sostanza sono assai simili, innanzitutto dal punto di vista dei principi: la partecipazione, la solidarietà, il pluralismo, la sussidiarietà, la libertà.

Quest'ultimo è un principio che non ho visto nel progetto di legge da voi presentato in Lombardia, ma probabilmente su questo c'è stato un elemento di mediazione con la maggioranza di centrodestra che allora governava la Liguria. Quindi, sotto il profilo dei principi, mi pare di poter dire che siamo in un ambiente molto simile.

Anche dal punto di vista della struttura, il vostro Pdl e la legge che regola l'associazionismo di promozione sociale in Liguria sono assai simili. Ci sono alcuni articoli che affrontano il tema della regolamentazione e della definizione dei campi di attività e conseguentemente della regolamentazione del registro regionale. Sostanzialmente, si parte da una realtà, si afferma che questa realtà esiste, quindi si definisce l'ambito di attività in cui essa si esplica e come si regola. Gli ambiti di attività definiti sono (art. 4): il sociale, il sociosanitario, l'educativo, l'ambientale, il culturale, la ricerca etico-spirituale, lo sportivo e il ricreativo. Ho visto che c'è qualcosa di più nel vostro Pdl, ma gli ambiti di attività sono anche qui molto simili.

La valorizzazione dei soggetti dell'associazionismo sociale noi la risolviamo in maniera parzialmente diversa da voi, nel senso che noi

non individuammo una sede di programmazione biennale, come avete fatto voi, specifica per le associazioni di promozione sociale, ricomprendendo questo elemento nell'ambito più generale del ruolo del terzo settore.

Qui apro una parentesi.

A marzo di quest'anno, cioè all'inizio di questa legislatura, noi abbiamo approvato in Liguria la legge 12. La legge 12 ridefinisce la cornice fondamentale dei servizi sociosanitari in Liguria. In particolare, all'art. 17 abbiamo delineato il ruolo del terzo settore nel suo insieme e in questo ambito abbiamo individuato le modalità di partecipazione dei soggetti dell'associazionismo sociale alla programmazione, quindi non attraverso una strumentazione specifica, ma attraverso la compartecipazione dell'associazionismo sociale alla programmazione più vasta del terzo settore, forse per cercare in questo modo (fornisco un'interpretazione che non so se sia corretta) di forzare le gabbie a cui si riferiva il professor Ranci.

Altro elemento fondamentale è il sostegno alle forme associative attraverso una specifica contribuzione, con la creazione di un fondo regionale e la possibilità anche di stipulare convenzioni. In questo senso, abbiamo voluto sottolineare che le convenzioni possono essere stipulate sulla base di progetti specifici, quindi stimolando la rete delle associazioni e le associazioni singole a presentare dei progetti, per poi verificare se tali progetti sono utili nel quadro generale delle aspettative che la Liguria ha rispetto agli specifici ambiti di attività.

Questa è, sostanzialmente, la struttura della legge.

Dicevo prima che noi abbiamo anche costruito una legge quadro che tende a fornire gli strumenti per l'integrazione dei servizi sociosanitari.




Si tratta della prima legge importante messa in campo, in questo ambito, nell'ultima legislatura; speriamo che da qui al termine della legislatura essa produca degli effetti. Lo dico perché per molti anni noi - e in particolare il centrosinistra - abbiamo ragionato sull'integrazione tra sociale e sanitario, in Liguria, ma non solo in Liguria, in generale nel nostro paese.

E non so quale sia il dato in Lombardia, ma certamente la situazione della Liguria è significativa: il 27% della popolazione ha più di 65 anni di età e a questo 27% di popolazione va aggiunta una quota di vostri cittadini che viene a risiedere stabilmente in Liguria sul finire della propria vita. Tutte queste persone hanno spesso esigenze che si collocano in un ambito in cui sociale e sanitario si sovrappongono. Per rispondere a queste esigenze, abbiamo deciso di individuare le strumentazioni che riteniamo più adeguate. In questo quadro generale, quindi, si colloca il ruolo del terzo settore, delineato all'art. 17 della nostra legge, che definisce funzioni e strumentazioni specifiche.

Per concludere, in Liguria abbiamo la legge sull'associazionismo di promozione sociale, abbiamo una legge specifica di regolamentazione del servizio civile, abbiamo una legge specifica sulle società di

mutuo soccorso e così via. Abbiamo intenzione di arrivare, nell'arco di un anno, alla definizione e all'approvazione di una legge organica complessiva sul terzo settore, in parte anche racchiudendo e superando la legislazione attuale più settoriale. Credo che questo elemento trovi sostanza e valore in parte nell'affermazione che faceva prima Maria Guidotti rispetto al ruolo del terzo settore oggi e, in parte, nell'affermazione che faceva il professor Ranci circa la necessità di uscire dagli steccati, di forzare le gabbie in cui ci si è incasellati, partendo dall'esperienza, sostanzialmente. Forse oggi c'è bisogno di fare un passo avanti. Da questo punto di vista, la costruzione di una legge organica sul terzo settore penso possa essere di aiuto.

(La redazione del testo è stata fatta dal Curatore e non è stata rivista dall'Autore)



Maria Grazia Fabrizio

Consigliere regionale Margherita- Uniti nell'Ulivo Regione Lombardia

Inanzitutto, visto che stiamo parlando a persone che conoscono la materia e come essa è regolamentata in Lombardia, vorrei partire da un documento che reputo assolutamente interessante e che forse molti di voi conoscono: il Bilancio sociale dell'Assessorato alla Famiglia e Solidarietà sociale della Regione Lombardia. Questo voluminoso documento non soltanto fornisce una descrizione del lavoro che la Direzione generale dell'Assessorato alla Famiglia svolge, ma dà degli elementi politici di riferimento.

Tra gli attori della governance del sistema sociale e sociosanitario regionale che si vanno a identificare in questo documento, oltre alla Regione Lombardia, ci sono le ASL, i Comuni e il terzo settore. Ciò che l'Assessorato alla Famiglia intende fare con questo documento, quindi, è stabilire non dico una parità, ma una identificazione dei soggetti che possono concorrere al governo del sistema. Dopo di che, in un'altra parte del documento si rileva che si intende dare voce al terzo settore, accanto agli altri attori, attraverso la costituzione del Tavolo Permanente del Terzo Settore, che è stato istituito formalmente con una delibera nel 2001 e che vede al proprio interno una serie di soggetti istituzionali, di organizzazioni del privato sociale, di invitati permanenti. Questo Tavolo ha un compito di rappresentanza nelle politiche attuate dalla Regione Lombardia rispetto al sistema sociale e sociosanitario,

perché è stato ideato per affrontare i problemi attraverso il confronto, la riflessione, la valorizzazione delle esperienze di solidarietà e di partecipazione.

Tra voi ci sono alcune persone che hanno partecipato dall'inizio o in fasi successive ai lavori del Tavolo Permanente del Terzo Settore, che rappresenta un'intuizione che io reputo assolutamente positiva, pur provenendo da un governo regionale di centrodestra. Da questa intuizione positiva, dobbiamo scendere nel concreto, cioè valutare se non sia necessario passare dall'ideazione alla concretizzazione.

Di fatto, noi giovani consiglieri (così ci definiscono quelli che sono in Consiglio da dodici anni, nel senso che noi siamo giovani consiglieri perché siamo entrati in Consiglio solo l'anno scorso) abbiamo trovato sui temi del terzo settore una forte contraddizione tra le enunciazioni e la realtà dei fatti. Se posso esprimermi in maniera molto sintetica, a nostro modo di vedere c'è non solo una differente concezione degli obiettivi del terzo settore, ma anche una forte contraddizione tra gli strumenti che il terzo settore può avere - e tra questi le regole - e ciò che invece la Regione Lombardia effettivamente sta facendo.

Come sappiamo, su di noi pesa come una spada di Damocle quella proposta di legge che parla di sussidiarietà orizzontale e verticale nella nostra Regione e che al momento è dormiente in una delle Commissioni del Consiglio, ma che dà un'impostazione del rapporto politico tra sussidiarietà orizzontale e verticale.

Quella proposta di legge ci ha fatto tremare i polsi, perché tutto sommato essa tende a cancellare la sussidiarietà verticale in favore di una sussidiarietà orizzontale che, in qualche modo, cattura forse il concetto di terzo settore, ma non esclusivamente di ciò si parla, quando ci si riferisce alla sussidiarietà orizzontale. Noi quindi ci siamo trovati in una difficoltà estrema nel cercare di identificare le nostre possibili opinioni in un dibattito che diventa dirimente, perché la sussidiarietà orizzontale e la sussidiarietà verticale sono un modo per costruire un sistema pluralista e di regole all'interno di una regione.

Qui sottolineo una differenza: se non sbaglio, la Liguria ha lo statuto riformato, noi no. Quindi, parlare di sussidiarietà in una Regione che non ha lo statuto riformato è una contraddizione in termini, perché lo statuto deve anche dare indicazioni sui rapporti, sul pluralismo, su come ci si confronta tra maggioranza e opposizione, su come ci si confronta con i corpi intermedi, con la società civile. La Regione Lombardia non ha lo statuto, ma vuole fare la legge sulla sussidiarietà, cercando di fare a monte un dibattito che dovrebbe essere fatto a valle.

L'altra normativa rispetto a cui ci siamo trovati a verificare che gli enunciati vanno in una direzione e la concretizzazione va in un'altra è quella legata al Piano sociosanitario, di cui abbiamo già detto qualcosa. Dentro il Piano sociosanitario si fa un uso strumentale del terzo settore, addirittura andando a identificare una categorizzazione

interna al terzo settore e dicendo: si deve costituire il tavolo del "terzo settore sanitario".

Noi abbiamo provato a modificare questa voce, ma questa voce è risultata imm modificabile, per cui col Piano sociosanitario si istituisce il tavolo del "terzo settore sanitario", andando così dall'esterno a inserirsi in un terzo settore di cui noi pensavamo di dover conservare la dimensione complessiva di autonomia.

La terza normativa sulla quale noi abbiamo forti riserve e forti preoccupazioni è la normativa che arriverà tra poco in Commissione. Si tratta della proposta di legge che si occupa della rete dei servizi alla persona. Anche su questa normativa, che la Regione sta portando al dibattito in Commissione III, noi nutriamo numerose preoccupazioni e riserve.

Qual è, alla fine, la cosa su cui noi riteniamo si debba ragionare insieme con tutte le associazioni che a vario titolo si occupano di terzo settore?

La cosa di cui vorremmo poter discutere è se in Lombardia il terzo settore possa essere utilizzato solo come strumento della Giunta regionale che interviene laddove la Giunta decide di farlo, oppure se si possa tentare di riservare autonomia, capacità di innovazione, capacità di sperimentazione, a un pezzo della società lombarda che ha contribuito in maniera sostanziale a una serie di iniziative riguardanti non soltanto le categorie più deboli, ma in genere la cittadinanza.

Le due correnti di pensiero che oggi coesistono in Lombardia finiranno a un certo punto col doversi

confrontare definitivamente: quella di chi ritiene il terzo settore qualcosa di strumentalmente utilizzabile e quella invece di chi ritiene il terzo settore un soggetto autonomo che può co-progettare e che non deve soltanto assoggettarsi a una serie di vincoli che qualcuno decide in sua vece. Su queste due correnti di pensiero, che sono molto presenti, è difficile trovare punti di contatto.

Come avrete capito, noi in Regione Lombardia abbiamo deciso di fare un'opposizione intelligente. Ci è stato riconosciuto in Consiglio che l'opposizione che abbiamo fatto sul Piano sociosanitario ha messo in difficoltà la maggioranza perché abbiamo proposto alternative argomentate. Lo stesso abbiamo scelto di fare presentando il progetto di legge sull'associazionismo di promozione sociale.

Cioè: vogliamo essere noi quelli che muovono il primo passo, non quelli che dicono solo dei no. Questo ci inchioda alle responsabilità, ma ci consente anche di entrare paritariamente nei dibattiti.

Allora, rispetto alla Regione Liguria, le differenze stanno proprio alla radice: in Regione Lombardia manca lo statuto, abbiamo una proposta di legge sulla sussidiarietà che va in una certa direzione, abbiamo il Piano sociosanitario che ha già chiuso in quella certa direzione, abbiamo una proposta di legge sulla rete dei servizi alla persona che ci preoccupa perché va in quella certa direzione.

E' ovvio che noi siamo nella condizione di dover fare anche scelte su cui pensiamo di non rimanere soli e per questo siamo per tenere aperto

un dibattito nella società lombarda. Ecco perché ci è sembrato importante il confronto di oggi con un'altra Regione, per vedere quali possono essere le differenze e quali i punti di contatto.

Luca Gaffuri

Ringrazio sia Maria Grazia Fabrizio che Antonino Miceli per il contributo che ci hanno dato. Prima di passare la parola al Sottosegretario Donaggio, butto lì una provocazione per il Sottosegretario.

Io nella vita faccio il commercialista e dico che è più semplice seguire la normativa fiscale e amministrativa di una multinazionale che deve fare una fusione che quella di tutte le associazioni che fanno riferimento al no profit (enti non commerciali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS, imprese sociali). La provocazione è la seguente: prima della fine di questa legislatura avremo qualcosa di quello che Zamagni ci aveva fatto sognare nella precedente legislatura di governo del centrosinistra, cioè una normativa unitaria, con anche molte semplificazioni, che faccia fare al terzo settore un po' più quello che deve fare e un po' meno in termini di carte e burocrazia?

CONCLUSIONI

Franca Donaggio

Sottosegretario di Stato Ministero della Solidarietà sociale

Intanto, grazie dell'invito che il Gruppo dell'Ulivo della Lombardia mi ha rivolto a partecipare a questo vostro dibattito.

Io da qualche mese faccio parte del Governo Prodi e ho la delega al terzo settore, quindi questo del terzo settore è uno dei temi che nei prossimi mesi dovrò seguire direttamente assieme al Ministro, ma in maniera precisa e diretta.

Per questo, ogni volta che partecipo a questi dibattiti imparo qualcosa, perché ha ragione Gaffuri: quella del terzo settore è una materia che via via che si è andati avanti, ma poi anche nel dibattito che c'è stato, si è complicata e stratificata, è diventata sempre più complessa, invece bisogna cominciare a tirare qualche filo e provare a semplificarla.

Farò prima alcune osservazioni, poi parlerò di alcuni impegni di lavoro che stiamo portando avanti.

Intanto mi pare molto importante che in una Regione come la Lombardia il Gruppo dell'Ulivo abbia deciso di mettere all'ordine del giorno un disegno di legge che cerca di ricondurre l'associazionismo, in particolare l'associazionismo sociale (ma non è detto, molte volte c'è un elemento di ambiguità anche sulle forme di volontariato, rispetto a quelle che sono forme di azione collettiva), alla sua funzione originaria.

A mano a mano che sono mancate le risorse per la costruzione di un modello alto di Stato sociale, si è

proceduto a esternalizzare, come si è fatto anche nelle imprese industriali (e qui, per quanto riguarda il sociale, si è provveduto a farlo in maniera più sofisticata, lavorando sulle forme anche di solidarietà collettiva), si è cercato di assegnare una serie di compiti che ognuno immaginava dovessero essere svolti preventivamente dal pubblico, per quanto riguarda l'erogazione di servizi essenziali, via via frantumandoli, esternalizzandoli, affidandoli all'iniziativa privata, pensando che intanto dietro c'erano due elementi.

Ne abbiamo discusso a lungo anche durante la campagna elettorale. Prima si è individuata nel pubblico una funzione di spreco, cioè, ogni volta che si evocava il pubblico, il pubblico era lo spreco, era un modo poco efficace di erogare risorse, da un lato identificando in questo una modalità di cui liberarsi il più presto possibile, dall'altro pensando che per questa strada ci poteva essere una maggiore flessibilità e che si poteva arrivare a dare delle risposte che diversamente il pubblico - visto come una forma di statalizzazione e di rigidità - non riusciva a dare. Ed è questo il veicolo che è stato fatto camminare nelle Regioni che hanno privatizzato molto e fatto entrare le forme di iniziativa privata nei settori prevalenti (penso all'equilibrio della sanità in Lombardia, per non andare molto lontano). Da qui, il passo verso le attività sociali è stato abbastanza breve. Tutto questo ha contribuito a creare degli elementi di confusione, ma anche la necessità di ricondurre la materia alla sua destinazione originaria.

Quindi io penso che il Pdl che viene

presentato sia utile. Tra l'altro, sono solo cinque, come si dice nella relazione che ci è stata presentata, le Regioni che si sono dedicate alla realizzazione di una legislazione regionale sulla base della legge 383/2000 (questo per capire bene quali difficoltà si sono incontrate nel coordinare la materia), però la discussione di questa sera su come incrociare privato e pubblico credo che poi la dovremo riprendere in maniera più decisa nei mesi a venire.

Che si sia proceduto a un taglio dei trasferimenti dello Stato alla spesa sociale (parlo in particolare del ministero del quale ci occupiamo noi) è emerso chiaramente quando si sono divisi i due ministeri. Come sapete, il ministero della Solidarietà non esisteva, esisteva il ministero del Welfare, che accorpava le funzioni degli Affari sociali con il Lavoro; precedentemente, però, non c'era un ministero degli Affari sociali, c'era un ministero senza portafoglio appoggiato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo l'unificazione dei due ministeri, si è proceduto a risuddividerli e quando si suddividono due ministeri, si provvede innanzitutto a dividere le risorse.

Qual è la prima cosa che è venuta alla luce?

Che il Fondo nazionale per la spesa sociale, che nel 2001 aveva un miliardo di euro come destinazione di spesa, nel 2005, a valere nel 2006, è stato dimezzato a 500 milioni di euro, con grande sofferenza delle Regioni, delle Province e dei Comuni, che si sono viste dimezzate le risorse per attuare quegli interventi di spesa sociale in materie che ricadono sotto la loro esclusiva

responsabilità. La modifica del Titolo V, infatti, ha comportato su queste materie l'esclusiva competenza delle Regioni, quindi in sede di Conferenza Stato e Regioni ogni anno il Fondo nazionale per la spesa sociale viene negoziato e poi suddiviso.

Il ministero della Solidarietà trattiene solo il 5% della sua destinazione di bilancio, il 95% viene suddiviso tra le Regioni, che a loro volta provvedono a suddividerlo tra le Province e i Comuni.

Il primo problema che si è posto è stato trovare intanto le risorse per consentire alle Regioni di mantenere grosso modo lo stesso trend di spesa. Nel decreto Bersani di luglio tutti i ministeri hanno avuto un taglio ai loro bilanci perché nel frattempo il bilancio dello Stato, soprattutto per quanto riguarda il volume della spesa pubblica, aveva cominciato ad andare fuori controllo. Tutti i bilanci dei ministeri hanno quindi dovuto sopportare un primo taglio di risorse, l'unico bilancio che è stato incrementato di 300 milioni di euro è stato esattamente il bilancio del ministero della Solidarietà sociale, che con il decreto di agosto 2006 ha risuddiviso i 300 milioni di euro per far fronte alle esigenze dei Comuni, delle Province, delle Regioni e per pagare, tra l'altro, le cooperative che nel frattempo svolgevano determinati servizi.

Si è anche recuperata una cifra di 30 milioni di euro destinata ai Comuni per i progetti di volontariato civile. Le grandi associazioni, soprattutto quelle dei ciechi e dei non udenti, sono venute a manifestare sotto il ministero perché, nel taglio delle

risorse sul servizio civile, erano stati ridotti proprio i fondi destinati a questo tipo di associazioni.

Quindi, noi oggi abbiamo un problema: da un lato rivisitare la legislazione, dall'altro mettere accanto alle politiche che si intendono attuare le risorse che servono, perché, diversamente, possiamo anche cercare di riordinare tutte le normative di questo mondo, ma se poi le risorse che mettiamo a disposizione dello Stato sociale non sono adeguate, è evidente che il problema c'è.

Nella Finanziaria che si sta costruendo, come avrete visto, si aprono due capitoli importanti: il capitolo relativo a un nuovo piano straordinario per i nidi e il grande capitolo del Fondo per la non autosufficienza (intendendosi per non autosufficienza quella non solo degli anziani, ma di tutti i portatori di una non autosufficienza).

Si è disquisito molto sul fatto che i 50 milioni destinati in partenza al Fondo siano sufficienti o meno, si è fatto anche un po' di umorismo su questo, perché in Finanziaria si dice: 50 milioni per il primo anno, 200 milioni per gli anni successivi; ed è in fase di discussione un possibile emendamento che innalza le risorse destinate a 200 milioni per il primo anno e a 350 milioni per i due anni a seguire. Quello che però a me interessa dire in questa sede è che noi abbiamo guardato anche a un altro capitolo, cioè a quanto lo Stato eroga in termini di indennità di accompagnamento alle persone non autosufficienti.

Lo Stato, attualmente, spende 9 miliardi di euro per indennità di accompagnamento a bilancio INPS.

Questi 9 miliardi di euro abbiamo deciso di non farli confluire nel Fondo per la non autosufficienza (se facessimo questo esercizio, il Fondo per la non autosufficienza sarebbe già bello che fatto). Perché noi stiamo cercando di vincere una scommessa: spostare l'asse dei trasferimenti economici per l'erogazione dei servizi indispensabili. Cioè, il risvolto della politica che è andata avanti in questi anni non è solo l'utilizzo distorto dell'associazionismo e del volontariato, ma è la presenza di un milione e ottocentomila badanti (brutto termine, ma le abbiamo chiamate così per semplificare), che sono appunto la risposta alla politica di erogazione dei servizi alla persona che si è fatta, cioè, il bonus, l'intervento economico.

E poi la parola successiva è stata: arrangiati! E ognuno la risposta l'ha cercata da sé. Tutto ciò ha portato a un utilizzo distorto dell'associazionismo in termini sostitutivi, ma ha portato alla regolarizzazione di un milione e ottocentomila badanti, che sono state poi assunte con contratto a tempo indeterminato, perché altrimenti non avrebbero potuto avere il permesso di soggiorno. Questo è lo Stato sociale di cui ci si è occupati in termini di qualità nell'erogazione dei servizi e quindi bisogna partire da un'analisi della situazione per capire come rimettere ogni cosa al proprio posto.

La nostra preoccupazione è di non intaccare l'autonomia delle Regioni rispetto a quella è una loro prerogativa e nessuno ha intenzione di tornare indietro, però, se realizzeremo il Fondo per la non autosufficienza e il Piano straordinario dei nidi

(dove si prevede nell'arco di una legislatura l'insediamento di tremila nidi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti), è evidente che il potere esclusivo delle Regioni dovrà essere temperato dalla definizione dei livelli essenziali di assistenza e di sanità, laddove le Regioni comunque hanno l'obbligo di erogare ai loro amministrati - non solo come liguri, lombardi, friulani, ma come cittadini italiani, da Bolzano fino a Trapani - gli stessi livelli essenziali di servizi.

Ripeto: essenziali, non minimi.

Ciò significa che andremo gradualmente alla definizione di livelli essenziali sia in campo sanitario sia in campo assistenziale, con alcune forme di congiunzione con i livelli socioassistenziali, perché quelli devono essere esigibili dai cittadini in termini di servizi essenziali ma anche di qualità.

Le Regioni, che hanno l'autorizzazione a occuparsi in forma diretta delle strutture sostitutive a cui affidare quei servizi che devono rispondere a determinati standard, hanno alcuni problemi rispetto alla quantità di risorse che sono indispensabili. E' chiaro che, tra la Lombardia che ha nove milioni e mezzo di abitanti ed è paragonabile al Belgio e il Molise che ne ha ottocentomila, un Fondo nazionale di compensazione dovrà pur intervenire, a fronte dell'obbligo di erogare per ogni tipologia di servizio quei livelli essenziali che sono costruiti sui diritti individuali di cittadinanza della persona, quindi: livelli essenziali per l'infanzia, livelli essenziali per gli anziani, livelli essenziali per i portatori di handicap. Cioè, noi

dovremo cominciare un lavoro di individuazione di quanto oggi c'è in termini di livelli essenziali e di dove questi devono essere erogati in maniera uniforme. Questa era già stata l'intuizione della vecchia legge 328 del 2000.

La legge 328 è una grande legge che prima è stata gettata nel cestino dal centrodestra (quindi abbandonata proprio per fare un'operazione di sostituzione della funzione dello Stato con quella del privato, con una compensazione del privato) e che poi dovrà essere rivisitata e in qualche modo ridimensionata con l'entrata in vigore delle modifiche del Titolo V della Costituzione.

La combinazione di queste due situazioni fa sì che oggi ci sia la necessità, da un lato, di riaggiustare tutto l'impianto normativo e legislativo per renderlo più rispondente ai bisogni di programmazione, dall'altro di mettergli accanto uno dei dispositivi che abbiamo, cioè la definizione dei livelli essenziali. In questo senso, noi dovremo stabilire la quantità di risorse che dal prelievo della fiscalità generale devono essere trasferite alle Regioni; poi, però, c'è da considerare quanto le Regioni in termini di fiscalità propria ci devono aggiungere. E qui io credo che la discussione che già è cominciata andrebbe portata più in profondità, per capire quali sono o debbano essere le modalità di partecipazione alla spesa, perché io credo che si sia abbandonato da tempo il "tutto a tutti" in maniera indifferenziata: un servizio va erogato, ma poi la maniera con cui si partecipa è graduata sulle disponibilità in termini di definizione del reddito.

La legge 328 ci consegnava un'altra delega che poi non è stata esercitata: quella di riordino degli interventi a sostegno del reddito.

Il riordino degli interventi a sostegno del reddito era propedeutico per vedere quali erano i servizi essenziali legati ai diritti di cittadinanza che dovevano essere erogati su base universale e quali erano, via via, i servizi che dovevano essere integrati e su cui scattava anche una forma di compartecipazione legata alla costruzione e alla definizione del proprio reddito. Su questa materia, noi stiamo cercando di rimettere all'ordine del giorno la definizione di un impianto legislativo che, riprendendo l'impostazione della 328, della legge di riordino, consegna anche alle Regioni e agli Enti locali gli strumenti di programmazione e di programmazione di zona loro propri. Ad esempio, Genova ha costruito il piano regolatore dei servizi e così ha fatto anche Roma, perché quello del piano regolatore sta sempre più diventando non solo uno strumento di programmazione territoriale, ma anche uno strumento di programmazione pluriennale delle grandi aggregazioni che permette di considerare una parte importante dello Stato sociale non come una parte prevalentemente assistenziale, fonte di una spesa improduttiva, ma come una parte che può rappresentare una vera e propria forma di economia sociale, un volano anche economico.

Per questa ragione, noi, oltre ad avere in mente la definizione del cosiddetto testo unico (ma è scritto nel programma dell'Unione, quindi per noi è un obiettivo programmati-

co), abbiamo un altro adempimento da completare: l'avvio dell'impresa sociale, per il quale stiamo predisponendo quattro decreti delegati di natura anche legislativa.

L'impresa sociale si differenzia dalle forme che conosciamo (la cooperazione e l'associazionismo sociale, il volontariato) perché può esercitare un'attività di natura economica, ma senza fini di lucro.

D'altronde, questa che cos'è, se non la funzione di gestione propria del pubblico?

Il pubblico retribuisce le persone che danno un servizio, indice degli appalti per acquisire dei beni e dei servizi, ma ha l'obbligo di non lucrare nell'erogazione dei servizi. La cosa interessante è che l'impresa sociale poggia su due elementi che, se definiti in maniera corretta, potranno diventare importanti anche per un confronto con gli altri sistemi di impresa.

Primo elemento: l'obbligo di presentare il bilancio sociale (prima Maria Grazia citava il bilancio dell'Assessorato, ma non c'è un bilancio sociale che assomigli ad un altro perché ognuno lo scrive come vuole. Bilanci di compatibilità, bilanci di ecosostenibilità, il bilancio sociale è diventato una coperta per tutti e forse dovremmo varare delle linee di indirizzo su come si predispongono un bilancio sociale.

Secondo elemento: la forma di governance dell'impresa sociale che è a partecipazione diretta degli operatori, quindi diversa dalla forma di governance dell'impresa di natura gerarchica, posseduta da un'unica persona.

L'impresa sociale può rappresentare

un ulteriore modello con funzioni importanti per quanto riguarda la definizione di un intreccio tra privato e pubblico che escluda elementi di precarizzazione di coloro i quali operano all'interno dell'impresa sociale stessa.

Oggi, nell'associazionismo, nelle forme di volontariato che vengono presentate come tali, si annida molto lavoro precario. Noi dobbiamo far tornare il volontariato ad essere volontariato, l'associazionismo ad essere il frutto dell'azione volontaria di costruzione di forme di socialità e appunto di associazionismo, forme di cui noi siamo sempre stati molto ricchi, ma che non possono nascondere attività lavorative remunerate come attività di lavoro precario.

Anche per questo l'impresa sociale può permetterci di andare nella direzione della trasparenza.

La scommessa, però, per riuscire a mettere insieme strumenti e politiche sociali, è contenuta nella Finanziaria di cui ci stiamo occupando.

Qual è la missione di questa Finanziaria? Innanzitutto è quella di risanare i conti pubblici, perché, se noi non riusciamo a rientrare con il debito pubblico nei limiti di sostenibilità dei parametri della moneta unica, avremo problemi molto seri per quanto riguarda la stabilizzazione economica del paese. Ridurre il debito pubblico significa anche contrastare quella che è la forma più odiosa di redistribuzione di reddito.

In cinque anni, il precedente Governo ha portato il debito pubblico al 102% e adesso stiamo veleggiando attorno al 104%, quindi con-

sumiamo più di quello che produciamo. Allora, se noi vogliamo far fronte alla mole di debito pubblico che abbiamo, dobbiamo farci prestare dei soldi da qualcuno, però la favola per cui questi soldi sono i soldi dei pensionati sarebbe bene che venisse chiarita. Infatti, i sottoscrittori del nostro debito pubblico sono per il 76% i Fondi di investimento e solo il 18% è nelle mani delle famiglie. Quindi noi ci facciamo prestare molti quattrini per far fronte al debito pubblico, però a chi ci presta dei soldi dobbiamo dare degli interessi, interessi che si pagano con le tasse di tutti, anche di quelli che hanno poco e che pagano giustamente il loro corrispettivo; questi soldi poi vengono redistribuiti a coloro i quali già ne hanno, che li prestano - i Fondi di investimento - e quindi erogano degli utili. Cioè, ridurre la mole del debito pubblico significa prendere una parte di quegli interessi e redistribuirli in termini di crescita del paese, che significa incentivazione alle imprese, riduzione del carico sul lavoro, stabilizzazione dell'occupazione, quindi uscita dalla precarizzazione, perché, se noi non riprendiamo a crescere e ad accumulare ricchezza, quelli che ci redistribuiamo tra di noi sono i debiti.

Noi quindi dobbiamo avere a disposizione ulteriori risorse da mettere in campo, se vogliamo attuare quel profilo di Stato sociale che oggi a grandi linee ci siamo detti di voler realizzare, se vogliamo avere un modello alto e inclusivo di welfare dove l'incrocio tra privato e pubblico non sia per l'esternalizzazione e per l'utilizzo, attraverso la privatizzazione, con forme di sfruttamento

o di precarizzazione, di chi lavora; un modello, quindi, che si alimenti in termini anche di esperienza e di qualità.

Allora noi abbiamo un obbligo: far riprendere al paese la via della crescita. Per fare questo, c'è un unico meccanismo, che è l'ultimo dei vincoli di questa Finanziaria: agire attraverso un'operazione di equità. Ciò richiede uno sforzo a cui ciascuno deve contribuire secondo le proprie possibilità, per ricevere in cambio quanto corrisponde alla proprie necessità. Questa può sembrare un'affermazione banale, invece stiamo parlando di un principio basilare della giustizia sociale.

Abbiamo convocato per la prossima primavera la Conferenza sul volontariato, che avrebbe dovuto riunirsi ogni tre anni e la cui convocazione invece è saltata; l'abbiamo convocata per aprile dell'anno prossimo perché vogliamo andare a una ridefinizione delle norme che regolano il volontariato, in maniera che esso risponda alle caratteristiche che sono proprie del volontariato. Stiamo altresì procedendo all'insediamento del nuovo Osservatorio nazionale sull'associazionismo sociale, cioè l'organismo che presiede, per quanto riguarda lo Stato sociale, all'erogazione di contributi sulla base di progetti. Quest'anno è stata approvata con un certo anticipo la direttiva riguardante i progetti dell'associazionismo sociale e sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro. I progetti che stanno arrivando verranno selezionati dall'Osservatorio nazionale.

Intanto verrà insediato il nuovo Osservatorio, che accompagnerà

anche la ridefinizione della normativa riguardante l'associazionismo sociale. Una volta messa a punto una nuova normativa per l'associazionismo sociale, insieme alla normativa per il volontario e a quella per l'impresa sociale, sarà più semplice andare alla definizione di un testo unico, che è l'obiettivo finale che ci prefiggiamo di raggiungere.

In conclusione, io credo che, lavorando in sede sia politica che amministrativa, entro i primi mesi dell'anno prossimo avremo un quadro più definito e quindi, partendo da questo quadro, avremo la possibilità di offrire un aiuto ulteriore a Regioni come la Lombardia nella realizzazione di una legislazione utile a saldare l'azione amministrativa e l'iniziativa regionale con l'iniziativa del governo nazionale.

(La redazione del testo è stata fatta dal Curatore e non è stata rivista dall'Autore)

Estratto dal Programma del Governo Prodi

Una società solidale: il “non profit” e le reti di protezione sociale

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da uno sviluppo importante e inaspettato dell'intero mondo del “non profit” italiano nelle sue diverse articolazioni: crescita numerica dei volontari, delle associazioni, della cooperazione sociale che ha contribuito ad una profonda trasformazione culturale della società civile italiana di questi ultimi quindici anni. Queste organizzazioni sono divenute un potente fattore di partecipazione dimostrando al paese di saper dare un contributo nel creare solidarietà, democrazia, risposte ai bisogni della gente, sviluppo economico, incremento occupazionale. La moltiplicazione degli enti ha avviato un vero e proprio processo di costituzionalizzazione della società civile: non solo singole organizzazioni, ma anche reti di rappresentanza, consorzi, federazioni, network per la tutela dei diritti, volontariati, imprese sociali.

Altrettanto significativo è il protagonismo delle organizzazioni del non profit nei processi di innovazione del welfare: le cooperative di inserimento lavorativo delle categorie sociali più deboli, le case famiglia, le comunità di accoglienza, le politiche verso l'infanzia e i centri giovanili. Tutto ciò ha portato anche ad un cambiamento culturale e sociale: è stato messo al centro il tema della solidarietà sociale, dei diritti e della giustizia anche sul piano internazionale. Ma il tratto più decisivo è la riemersione del principio costituzionale di sussidiarietà che, con la riforma del titolo V, ha spostato l'accento sul dualismo società civile-privato sociale, rompendo lo schema della gerarchia stato-regione-comune-formazioni sociali.

La precedente legislatura di centro sinistra aveva aperto una stagione costituente per il terzo settore italiano: sono state approvate le leggi di regolazione degli aspetti fiscali delle organizzazioni non profit (onlus), la legge sull'infanzia e l'adolescenza, quella sull'associazionismo di promozione sociale.

È stato inoltre riconosciuto il Forum del Terzo settore come parte sociale. Un percorso che si è interrotto con il governo Berlusconi, un percorso che deve essere ripreso con il nuovo governo.

Tra i nostri obiettivi vi è innanzitutto una riforma del Codice Civile con riguardo alla disciplina degli enti collettivi, essenziale alla sistemazione organica della legislazione italiana sul Terzo Settore.

Inoltre, puntiamo al rilancio del processo di applicazione della riforma dell'assistenza, attraverso l'adozione dei decreti attuativi della legge sull'impresa sociale, alla piena attuazione della riforma della legge sul volontariato: sono passaggi indispensabile per un'ulteriore qualificazione e sviluppo delle politiche di promozione e di coesione sociale.

Un secondo obiettivo è quello che riguarda la possibilità di dare al Terzo Settore una propria autonomia economica. È un altro snodo sul quale si gioca la possibilità di sviluppo del Terzo Settore italiano, perché è importante riconoscere non solo la soggettività giuridica, ma anche quella economica: oggi le

organizzazioni attive nel settore socioassistenziale dipendono per il 70% dal finanziamento pubblico.

Tale dipendenza va ridotta agevolando e incentivando fiscalmente le donazioni dei cittadini e delle imprese al non profit, così da indirizzare le risorse dei cittadini verso progetti di utilità sociale; destinando l'8 per mille della parte statale a sostegno delle attività del terzo settore; sostenendo infine la domanda di nuovi servizi che proviene dalle famiglie con forme di deducibilità delle spese per i servizi di cura, per l'educazione e la formazione.

Un'attenzione specifica intendiamo rivolgere al campo internazionale dove il vasto mondo della solidarietà, attraverso ONG e associazioni di volontariato, opera ormai da troppi anni in condizioni di precarietà a causa dei continui tagli ai fondi e di una legge sulla cooperazione che non risponde più alle nuove priorità. La riforma della legge è una delle priorità delle nostre politiche di governo.

In definitiva, il ruolo che il terzo settore, come parte sociale e come rappresentanza di un vasto mondo di cittadinanza organizzata, potrà svolgere nei prossimi anni dipenderà anche dal un suo maggiore riconoscimento: è necessario quindi riprendere quel percorso avviato e rimasto incompiuto per un pieno sviluppo di questa realtà che può contribuire fattivamente al rinnovamento ed all'innovazione del sistema di welfare italiano. Analogamente crediamo nel sostegno allo sviluppo del servizio civile attuale, un istituto che si è imposto negli ultimi anni nonostante le ripetute difficoltà finanziarie e che si è dimostrato uno strumento importante di crescita di cittadinanza e di esercizio di democrazia. Questa realtà deve poter continuare a svilupparsi e radicarsi nel mondo giovanile come forma di educazione al civismo, alla solidarietà, alla partecipazione, alla costruzione del bene comune. Non possiamo trascurare come una parte sempre crescente di giovani rivolga il suo impegno in forme organizzate, nel volontariato e nelle associazioni, vivendo la cittadinanza come un bene pubblico da cui nascono le reti che garantiscono coesione sociale.

Il servizio civile nazionale, istituito nel 2001 al termine del governo del centrosinistra, è un'esperienza importante che sta velocemente diffondendosi nel paese. Per rispondere a questo desiderio di coinvolgimento di esperienze di confronto e passaggio verso l'età adulta, anche dal punto di vista professionale, intendiamo lanciare per gli anni a venire la proposta di un nuovo servizio civile nazionale, attraverso il quale tutti i ragazzi e le ragazze possano maturare un'esperienza significativa delle vicende e dei problemi del proprio territorio, dei soggetti pubblici e privati che lo animano e che realizzano l'offerta di servizi alle persone e alle famiglie. Un servizio civile per un periodo limitato, da svolgere con modalità flessibili, aperto anche agli stranieri che ne facciano richiesta (se residenti in Italia da un congruo numero di anni) e che, attraverso schemi di partnership tra i governi, offra la opportunità di svolgere questa esperienza anche in altri paesi. Questa proposta richiede di pensare ad un percorso a più fasi che, partendo dal consolidamento del Servizio Civile di oggi, deve vedere lo Stato decentrare progressivamente la gestione del Servizio

attuale, per svolgere meglio le funzioni di orientamento, sostegno e controllo di un servizio di qualità.

Questa proposta di nuovo servizio civile, che va collegata ai percorsi formativi e universitari, è aperta a dare anche ai giovani lavoratori l'opportunità di offrire la propria esperienza al servizio di un contesto diverso e più ampio.

Se l'azione di consolidamento dell'attuale servizio civile avrà successo, all'interno di una cornice di regole nazionale, la gestione potrà essere decentrata, affidata a Regioni ed enti locali, perché ciascun territorio conosce le sue dinamiche e può, se sostenuto, progettare i migliori interventi in cooperazione con le organizzazioni e le associazioni che lo animano.

Progetto di Legge

nr. 184

presentato il 1 agosto 2006

**“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
di iniziativa dei Consiglieri**

**Ardemia Oriani
Maria Grazia Fabrizio
Sara Valmaggi
Carlo Porcari
Luca Gaffuri
Francesco Prina**

RELAZIONE

Il progetto di legge regionale *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”*, che si richiama alle disposizioni della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 *“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”* e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471 *“Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell’articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383”*, ha come finalità quello di completare il quadro normativo delle organizzazioni del cosiddetto Terzo settore, ovvero del settore non profit, che operano nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità sul territorio della Lombardia.

Con questo p.d.l., ispirato ai principi di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Regione Lombardia riconosce l’associazionismo quale fondamentale espressione di promozione umana e di autogoverno della società civile finalizzato all’interesse generale della popolazione e delle comunità locali del territorio lombardo.

In particolare, con il p.d.l. si definisce in modo compiuto e coerente il quadro giuridico già disciplinato dalla precedente legge regionale 16 settembre 1996 n. 28 e successive modificazioni *“Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo”*, accogliendo le osservazioni ed i suggerimenti emersi dal dibattito tra i diversi attori istituzionali, sociali, politici ed economici circa l’analisi delle esperienze del Terzo Settore, rispetto ai mutamenti della società e alla evoluzione dello stesso sistema di welfare.

Tra la finalità del p.d.l. c’è, poi, quello di definire i profili giuridici e funzionali delle associazioni di promozione sociale (artt. 2,3,4,5 e 6), nonché gli strumenti e le procedure amministrative, in relazione agli altri organismi del volontariato, della cooperazione sociale, delle associazioni familiari, delle società di mutuo soccorso già disciplinate dalla Regione Lombardia con specifiche leggi di settore, evitando il rischio di sovrapposizioni con quanto già definito dalle vigenti norme, al fine di evitare anche errate interpretazioni che possono determinare sul piano amministrativo abusi ed arbitri.

In attesa di una normativa che recepisca la disciplina dell’impresa sociale (legge 118 del 2005) e, in seguito, l’adozione di un testo unico che armonizzi la complessa materia del Terzo Settore anche rispetto alle direttive comunitarie, la definizione di una normativa organica delle associazioni di promozione sociale rappresenta, pertanto, un tassello indispensabile per avviare il completamento nell’ordinamento lombardo del diritto delle istituzioni sociali.

Il p.d.l. si pone come obiettivo anche quello di stabilire alcune regole certe che orientino il rapporto tra le associazioni di promozione sociale e le istituzioni pubbliche, sia nelle relazioni regionali che in quelle locali, valorizzando quella peculiarità dell’associazionismo che rappresenta uno strumento fondamentale delle forme di partecipazione popolare e di cittadinanza attiva.

In particolare, gli articoli 7 (*Funzioni della regione*), 8 (*Ruolo delle province e dei comuni*), 14 (*Finanziamenti regionali*), 15 (*Rapporti con la Regione e con gli Enti locali*), 16 (*Convenzioni*) 17 (*Strutture e autorizzazioni temporanee e per manifestazioni pubbliche*) e 18 (*Strutture per lo svolgimento delle attività sociali*) individuando compiti e profili di responsabilità delle istituzioni pubbliche, danno certezza, anche in termini di risorse e di opportunità, al sostegno e allo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale.

Tra gli strumenti e gli organismi disciplinati dal presente p.d.l. ci sono quelli del "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale" articolato in sezioni provinciali (art. 9 e 10); l'"Istituzione e composizione dell'Osservatorio regionale" (art. 11) e la "Conferenza regionale dell'associazionismo" (art. 12). Quest'ultimi due organismi riconoscono sostanzialmente il principio del pluralismo e delle diverse matrici valoriali rappresentate dal complesso ed eterogeneo sistema del mondo dell'associazionismo lombardo.

Inoltre, è importante anche il sostegno ed il coordinamento da parte della Regione ai programmi di qualificazione degli operatori impegnati nelle attività delle associazioni (art. 19 *Formazione degli operatori*), finalizzato a garantire prestazioni di qualità nei confronti dei cittadini lombardi.

Il p.d.l. ha infine previsto con l'art. 21 l'emanazione di un "*Regolamento di esecuzione*" e con l'art. 22 (*Norma finanziaria*) l'istituzione di uno specifico Fondo regionale con risorse proprie della Regione, da implementare anche con risorse statali, comunitarie e con erogazioni liberali di soggetti privati.

Articolo 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Regione Lombardia, nel rispetto dei principi di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e in attuazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383, riconosce il ruolo sociale, civile ed economico e ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, dell'associazionismo quale fondamentale espressione di promozione umana e di autogoverno della società civile finalizzato all'interesse generale della popolazione e delle comunità locali del territorio lombardo.

2. La presente legge, allo scopo di favorire la formazione di nuove realtà associative, consolidare quelle esistenti e valorizzarne le attività rivolte sia a favore degli associati che dell'intera collettività, detta le norme inerenti la materia dell'associazionismo di promozione sociale. Essa, in particolare, disciplina:

- a) la natura e il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale, nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi vigenti e del codice civile;
- b) il ruolo ed i compiti del sistema regionale e delle autonomie locali, nonché i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, in base al principio di sussidiarietà;
- c) la programmazione regionale per la promozione, lo sviluppo ed il sostegno dell'associazionismo di promozione sociale;
- d) le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale aventi sede in Lombardia all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le associazioni di cui alle L.R. 29 aprile 1988, n. 24 "Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi"; L.R. 1 giugno 1993, n. 16 "Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"; L.R. "18 novembre 2003 n. 21 "Norme per la cooperazione in Lombardia". L.R. 24 luglio 1993, n. 22 "Legge regionale sul volontariato" e L.R. 11 novembre 1994, n. 28 "Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale"; L.R. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" modificata con L.R. del 28.3.2000, n. 19 e L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

4. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi ed agevolazioni previsti da altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.

Articolo 2

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o

federazioni che operano nell'interesse generale e svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Per attività di utilità sociale si intendono tutte quelle attività finalizzate al conseguimento di benessere in generale delle comunità locali e di promozione della persona in qualunque ambito di intervento esse siano perseguite.

3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5. Le Associazioni di promozione sociale non possono dipendere né formalmente né sostanzialmente da un Ente terzo (persona fisica, associazione, comitato, cooperativa, fondazione, società) ovvero non possono essere dipendenti, né direttamente né indirettamente rispetto sia alla composizione dei loro organi sociali, sia nelle scelte riguardanti lo svolgimento delle loro attività da un Ente terzo.

Articolo 3 **(Atto costitutivo e statuto)**

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative e che si riconosca il principio delle pari opportunità.

La regione Lombardia, con parere obbligatorio dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Articolo 4 (Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale per il conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto, traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, in particolare da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, tra cui i contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 5 (Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 6 (Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nel registro regionale hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o

dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Articolo 7 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza in materia di associazionismo di promozione sociale, ed in particolare:

- a) predispone il documento di programmazione biennale, nonché il regolamento attuativo della presente legge;
- b) istituisce e cura la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- c) definisce i criteri per la presentazione dei progetti, nonché esamina, approva e co-finanzia i progetti delle associazioni di promozione sociale;
- d) cura la gestione della banca dati e del sistema informativo;
- e) svolge, tramite le province, attività ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge;
- f) sostiene i programmi di formazione degli operatori impegnati nelle attività delle associazioni;
- g) favorisce l'accesso ai sistemi informativi e ai patrimoni informativi della Regione e degli Enti locali nel territorio della Regione;
- h) promuove, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, azioni e interventi di informazione, formazione e consulenza per il sostegno e la qualificazione delle Associazioni di Promozione sociale.

2. La Regione, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale delle attività propositive e consultive dell'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 8 (Ruolo delle Province e dei Comuni)

1. Le Province, in collaborazione con i Comuni, esercitano funzioni di raccordo dei bisogni del territorio e delle risorse dell'associazionismo di promozione sociale, garantendo il rispetto dei criteri fissati dalla Regione.

2. Le Province conservano, gestiscono ed aggiornano la corrispettiva sezione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale della regione Lombardia di cui all'art. 9.

3. Le Province collaborano con gli uffici regionali per le attività della Banca dati, del sistema informativo, nonché per l'attività ispettiva e di vigilanza.

Articolo 9 (Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. E' istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della regione Lombardia al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione

della presente legge, le associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

2. Il registro si articola in una sezione regionale conservata, gestita e aggiornata dagli uffici regionali, e in sezioni provinciali conservate, gestite e aggiornate dagli uffici delle rispettive amministrazioni provinciali, indicanti l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni.

3. L'iscrizione alle sezioni regionale e provinciale è requisito per beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge.

4. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla L.R. 24 luglio 1993, n. 22 "Legge regionale sul volontariato".

5. La Giunta regionale, con il parere obbligatorio della competente Commissione consiliare, emana un apposito regolamento che disciplina i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale, nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il registro regionale delle associazioni di promozione sociale e tutte le informazioni ivi contenute sono gestiti da una banca dati e da un specifico sistema informativo a cui possono accedere le stesse associazioni, gli enti locali e gli enti pubblici.

7. La Regione trasmette annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Articolo 10

(Iscrizione al registro regionale)

1. Nella sezione provinciale del registro regionale si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano sede sul territorio provinciale;
- b) che operino da almeno un anno;
- c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell'art. 1;
- d) che dispongano di uno statuto improntato a trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità.

2. Le associazioni che si iscrivono alla sezione regionale del registro regionale, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, devono operare in alme-

no cinque province o in almeno in due province e tre comunità montane.

3. Si possono altresì iscrivere al registro regionale di diritto i livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati operanti nella regione Lombardia delle associazioni a carattere nazionale già iscritte nel registro nazionale ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 383/2000.

4. L'iscrizione nel registro regionale comporta il diritto di automatica iscrizione nelle sezioni provinciali dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati operanti nelle province ove operino tali livelli.

5. La domanda di iscrizione nei registri è presentata:

a) alla Presidenza dell'amministrazione provinciale per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1 del presente articolo, la quale provvede all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse.

b) alla Presidenza della regione per le associazioni che rispondono anche ai requisiti del comma 2 del presente articolo, la quale provvede all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizione entro 90 giorni dalla presentazione delle stesse.

6. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

a) copia in carta semplice dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) nominativo del Presidente e di chi esercita la rappresentanza legale dell'Ente;

c) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;

d) il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;

e) per le associazioni di cui al comma 3 del presente articolo è necessario la documentazione comprovante l'iscrizione del livello territoriale nel registro nazionale;

f) per le associazioni di cui al comma 4 del presente articolo è necessaria la documentazione comprovante l'iscrizione al livello regionale.

7. La Regione e le Province, entro il 31 marzo di ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.

8. Le province inviano copia del registro provinciale al presidente della regione.

9. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al presidente dell'amministrazione provinciale o regionale le variazioni dello Statuto, delle cariche sociali e delle sedi.

10. Ogni due anni, la Regione e le Province sottopongono a revisione le rispettive sezioni del registro regionale, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.

11. La mancanza dei requisiti comporta il diniego all'iscrizione nei rispettivi registri da disporre con atto motivato.

12. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.

13. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso alla Presidenza della Regione Lombardia oppure in via amministrativa ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Articolo 11

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio regionale)

1. Con decreto del Presidente del Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale. L'Osservatorio presieduto dall'Assessore competente in materia è così composto:

- a) cinque rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione regionale del registro;
- b) un rappresentante di ogni sezione provinciale del registro regionale indicata dalla Conferenza regionale sull'associazionismo;
- c) tre rappresentanti delle associazioni più rappresentative dei Comuni e un rappresentante dell'Unione Province Lombarde.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata, le modalità di designazione dei componenti ed il funzionamento dell'Osservatorio, recependo i nominativi dei soggetti indicati dai soggetti di cui al comma 1.

3. All'Osservatorio compete:

- a) la promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in regione Lombardia e la periodica pubblicazione di rapporti sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della presente legge;
- b) l'espressione di pareri e proposte alla Regione sul funzionamento e lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale;
- c) l'organizzazione, con cadenza biennale, di una conferenza regionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
- d) la presentazione all'assessore regionale competente della proposta di pro-

gramma ed il documento preparatorio della conferenza regionale sull'associazionismo;

e) il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

f) l'approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nel registro regionale.

4. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con gli altri Osservatori regionali tematici.

5. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Settore Famiglia e solidarietà sociale.

6. L'Osservatorio dura in carica quattro anni.

Articolo 12

(Conferenza regionale dell'associazionismo)

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Osservatorio regionale di cui all'art. 11, indice ogni due anni una conferenza dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle associazioni operanti nel territorio regionale iscritte nei registri provinciali e/o nel registro regionale.

2. La conferenza regionale è finalizzata all'espressione di valutazioni e proposte relative a indirizzi e politiche nazionali, regionali e locali in materia di associazionismo; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realtà associative.

3. In sede di Conferenza regionale le Associazioni di promozione sociale iscritte alle sezioni provinciali e alla sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale eleggono i componenti di loro competenza nell'Osservatorio di cui all'articolo 11.

4. La prima conferenza regionale dell'Associazionismo è convocata dal Presidente della Regione entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge sul BURL.

Articolo 13

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio, con il parere obbligatorio della competente Commissione regionale, predispone e adotta un Programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo di promozione sociale, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.

Articolo 14 (Finanziamenti regionali)

1. La regione eroga finanziamenti per la realizzazione dei progetti, secondo priorità indicate nel programma regionale di sviluppo alle associazioni di promozione sociale iscritte alla sezione regionale e attraverso le Province a quelle iscritte alle sezioni provinciali del registro regionale;
2. Sono ammessi a finanziamento progetti rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno 6 mesi.
3. I progetti ammessi a finanziamento possono essere presentati ed attuati da una o più associazioni anche associate, e sostenuti dalle province, dai comuni o da altri enti pubblici anche tramite forme di co-finanziamento.
4. Le richieste di finanziamento devono essere corredate dall'iscrizione al registro, dalla relazione sull'attività da realizzare e dalla dichiarazione di eventuale partecipazione di altri soggetti.

Articolo 15 (Rapporti con la Regione e con gli Enti locali)

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
 - b) possono mettere a disposizione spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 9;
 - c) possono concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 9 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
 - d) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale.
2. La Regione e le Province, per quanto di competenza e limitatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, dispongono controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all'articolo 9.
3. Le sedi delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività devono essere compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dalla normativa nazionale e regionale.
4. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici possono delibera-

re forme di esenzione e riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale.

Articolo 16 (Convenzioni)

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 9, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

5. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 17

(Strutture e autorizzazioni temporanee e per manifestazioni pubbliche)

1. La Regione, le Province e i Comuni possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa o agevolata di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri regionale e provinciale, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di

informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Articolo 18 (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. La Regione, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionale e provinciali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Articolo 19 (Formazione degli operatori)

1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, coordina e sostiene programmi di qualificazione e riqualificazione degli operatori impegnati nelle attività delle associazioni; agevola l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi e alle iniziative di formazione promossi dalla regione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

Articolo 20 (Diritto di partecipazione e diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. Le associazioni di promozione sociale, tramite l'Osservatorio regionale di cui all'art. 11, partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività e possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse.

2. Alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale e nelle sezioni provinciali è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 21 (Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato un apposito regolamento di esecuzione.

Articolo 22 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo regionale per l'associazionismo di promozione sociale, articolato in appositi capitoli da allocarsi nelle competenti unità previsionali di base, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

2. Al finanziamento del Fondo regionale per l'associazionismo di promozione

sociale possono concorrere risorse statali, comunitarie e le erogazioni liberali dei soggetti privati.

Articolo 23
(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 16 settembre 1996 n. 28 e successive modificazioni “Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo”.

Progetto di Legge nr. 93

presentato il 17 ottobre 2005

Interventi per la promozione e lo sviluppo di azioni di cittadinanza attiva e di partecipazione civica delle persone anziane in Lombardia

di iniziativa dei Consiglieri:

**Maria Grazia Fabrizio
Luca Gaffuri
Guido Galperti
Ardemia Oriani
Carlo Porcari
Sara Valmaggi
Giuseppe Benigni
Alberto (Bebo) Storti
Carlo Monguzzi
Marcello Saponaro
Gianfranco Concordati
Mario Agostinelli
Luciano Muhlbauer
Osvaldo Squassina**

RELAZIONE

Il presente PDL si propone di rendere visibile l'importante ruolo svolto dalle persone anziane nella società lombarda. Esse, attraverso l'esercizio di azioni di cittadinanza attiva, costituiscono una risorsa fondamentale per la realizzazione di attività di *utilità sociale e collettiva*. La loro capacità di autorganizzarsi in forme di volontariato e di associazionismo rappresenta una grande ricchezza per la comunità locale da valorizzare e sostenere.

Questa proposta incoraggia le associazioni e le organizzazioni di volontariato, non esclusivamente quelle dedite statutariamente alla valorizzazione delle persone anziane e all'attività in loro favore, a incrementare una progettualità che valorizzi appieno le competenze professionali e le esperienze delle persone anziane mediante lo svolgimento di attività indirizzate al *benessere* e alla *promozione sociale* e inserite nella *rete dei servizi di istituzioni ed enti pubblici e privati*.

Il PDL inoltre inquadra le azioni di cittadinanza attiva delle persone anziane nell'ambito della legislazione regionale in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale, ma lascia spazio anche all'attività di associazioni ed organizzazioni di volontariato *non riconosciute, liberamente costituite, regolamentate dal I libro del Codice Civile*.

Si attribuisce pertanto, nell'ottica di una sussidiarietà verticale che dal basso muove verso l'alto, particolare rilevanza alle organizzazioni di piccole dimensioni, dotate di scarse risorse economiche, ma provviste di un grande patrimonio culturale, sociale e civile.

Articolo 1

Principi

La Regione Lombardia riconosce e promuove lo sviluppo di azioni di cittadinanza attiva delle persone anziane che agiscono tramite gruppi organizzati, al fine di valorizzarne l'importante ruolo nella società ed il prezioso apporto in termini solidaristici, di promozione culturale, di impegno civile e sociale.

Articolo 2

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi da parte delle istituzioni per favorire le attività svolte dalle persone anziane che a titolo personale, spontaneo, volontario e gratuito, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, s'impegnano con specifici programmi, progetti e azioni negli ambiti di intervento di cui all'art. 6.

2. Tali attività sono effettuate da persone anziane di età non inferiore ai sessantacinque anni, tramite associazioni o organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o provinciale del volontariato e dell'associazionismo, ai sensi della l. r. 24 luglio 1993 n. 22 e della l. r. 16 settembre 1996 n. 28 e tramite associazioni o organizzazioni di volontariato non riconosciute, liberamente costituite, regolamentate dal I libro del Codice Civile e attive da almeno un anno.

3. Le specifiche attività svolte da persone anziane si realizzano nell'ambito di un progetto definito, avente le caratteristiche indicate all'art. 7, elaborato dalle associazioni o dalle organizzazioni di volontariato e nel quale è inserita a pieno titolo la singola persona anziana.

Articolo 3

Funzioni della Regione

1. La Regione, tramite la Direzione generale competente, esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza inerenti la promozione e lo sviluppo di azioni di cittadinanza attiva delle persone anziane in Lombardia, ed in particolare:

- a) predisporre il Regolamento attuativo della presente legge;
- b) predisporre il Piano triennale in cui individuare gli ambiti e le priorità di intervento;
- c) definisce i criteri per la presentazione, la selezione e l'approvazione dei progetti delle associazioni o delle organizzazioni di volontariato e, a tal uopo, la Direzione generale competente istituisce una Commissione composta da:

- 3 esperti in materia;
- 2 rappresentanti del Forum del Terzo settore;

- 2 rappresentanti di Atenei della terza età;
- 1 rappresentante dell'A.N.C.I.;
- 1 rappresentante della Legautonomie locali;
- 1 rappresentante dell'Unione Province Lombarde;
- 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati.

La Commissione, presieduta dal dirigente della Direzione generale, ha il compito di approvare i progetti e di redigerne la graduatoria sulla base della disponibilità finanziaria prevista per l'anno successivo.

d) svolge attività ispettiva e di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge.

2. La Regione Lombardia, al fine di promuovere azioni di cittadinanza attiva delle persone anziane previste dalla presente legge, compie azioni di informazione sul territorio lombardo attraverso gli uffici competenti in materia.

Articolo 4 **Ruolo dei Comuni**

1. I Comuni, i Comuni associati, ovvero gli enti capofila dell'ambito distrettuale promuovono sul territorio lo sviluppo di azioni di cittadinanza attiva delle persone anziane, coordinando e sostenendo, altresì, gli interventi di cittadinanza attiva previste dai progetti approvati e finanziati.

2. I Comuni mettono a disposizione delle associazioni o delle organizzazioni di volontariato benefici accessori, reperiti anche grazie alla collaborazione con soggetti privati, per le persone anziane che partecipano effettivamente ai progetti di cittadinanza attiva.

Tali benefici possono essere, gratuitamente o a costi contenuti, biglietti o abbonamenti/tessere per i mezzi di trasporto, biglietti di ingresso a cinema, teatri, musei, mostre, visite guidate a monumenti o località di interesse artistico e culturale, partecipazione a corsi di formazione o di attività sportive, oltre ad altre possibilità e facilitazioni individuate dai Comuni nei settori culturale, educativo, ricreativo, turistico e sportivo.

3. I Comuni possono destinare gratuitamente la gestione e l'uso di terreni e immobili comunali per la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva gestiti prevalentemente da persone anziane, affinché trovino compimento attività quali il giardinaggio, l'orticoltura, la salvaguardia e la cura del patrimonio naturale, ambientale, culturale ed artistico. I Comuni ne regolamentano l'accesso, la fruibilità e l'utilizzo di eventuali proventi derivanti da tali attività.

4. I Comuni al termine degli interventi previsti e realizzati nell'ambito del singolo progetto fanno pervenire alla Direzione generale regionale competente una breve relazione sull'andamento e un parere circa l'esito del progetto a

livello locale. Nel caso il parere fosse negativo spetta alla Direzione generale regionale competente assumere decisioni in merito.

Articolo 5

Associazioni e organizzazioni di volontariato

1. Le associazioni e le organizzazioni di volontariato, singolarmente o congiuntamente, possono presentare progetti negli ambiti di intervento di cui all'art. 6 da attivare nell'anno successivo, nei quali impiegare le persone anziane in applicazione delle disposizioni previste dalla l. r. 24 luglio 1993 n. 22, in particolar modo quelle in materia di assicurazione contro il rischio di infortuni e di responsabilità civile connessi allo svolgimento dell'attività volontaria.

2. Le associazioni e le organizzazioni di volontariato provvedono all'elaborazione del progetto nel quale inserire le persone anziane, effettuano la selezione delle stesse, ne curano la formazione, si occupano dell'organizzazione e della gestione degli interventi.

Articolo 6

Ambiti di intervento

1. Le persone anziane possono essere impiegate dalle associazioni o dalle organizzazioni di volontariato di cui fanno parte nell'ambito di progetti che prevedano un'attività volontaria di utilità sociale e collettiva, in sinergia con la rete dei servizi di istituzioni ed enti pubblici e privati, finalizzata a valorizzare le competenze professionali e le esperienze degli anziani, e che può esplicarsi nei seguenti settori:

- a) educazione e promozione culturale;
- b) tutela e miglioramento della qualità della vita;
- c) valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico ed artistico;
- d) attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva;
- e) protezione e difesa del paesaggio e dell'ambiente.

2. Lo svolgimento di tale attività può essere rivolto ad alcune categorie di persone come gli anziani, gli immigrati, le famiglie, i bambini e gli adolescenti nell'ambito di azioni di benessere e promozione sociale e di contrasto delle forme di disagio e può realizzarsi anche in collaborazione con altri enti, tra cui gli enti locali, le scuole e, ai sensi della l. r. 23 novembre 2001 n. 22, gli oratori.

Articolo 7

Progetti di cittadinanza attiva delle persone anziane

1. I progetti elaborati dalle associazioni o dalle organizzazioni di volontariato devono descrivere dettagliatamente le forme di impiego delle persone anziane, evidenziarne la rilevanza e fornire precise indicazioni in merito alla loro esplicazione nell'ambito della comunità locale. Nei progetti pertanto vanno indicati chiaramente:

la natura e le finalità del progetto;
le modalità operative;
il numero di volontari impiegati;
i criteri di selezione dei volontari;
il percorso formativo dei volontari;
il monitoraggio e la verifica dell'attività svolta dai volontari;
i tempi di realizzazione del progetto;
l'eventuale presenza di un'utenza;
la presenza di una metodologia di controllo della qualità;
i costi del progetto e l'eventuale compartecipazione di altri soggetti.

2. I progetti devono essere presentati, per l'anno successivo, presso i Comuni, i comuni associati, ovvero presso l'ente capofila del Piano sociale di zona nell'ambito distrettuale nei quali avranno svolgimento, purché appartenenti alla medesima provincia di ubicazione della sede operativa delle associazioni o delle organizzazioni di volontariato.

3. I Comuni, i comuni associati, ovvero l'ente capofila del Piano sociale di zona provvede all'invio, esprimendo parere in merito, dei progetti pervenuti durante l'anno alla Direzione generale regionale competente che, a sua volta, li sottopone alla Commissione di selezione. Nell'esame dei progetti, la Commissione attribuisce priorità alle associazioni o alle organizzazioni di volontariato dedite statutariamente alla valorizzazione delle persone anziane e all'attività in loro favore e alle associazioni o organizzazioni di volontariato non riconosciute, liberamente costituite, regolamentate dal I libro del Codice Civile e attive da almeno un anno.

Nell'esame dei progetti, la Commissione procede alla individuazione di tre filoni di finanziamento, sulla base della loro forma giuridica.

4. La Direzione generale regionale, dopo l'espletamento delle procedure di selezione e di approvazione, trasmette al più presto all'ente capofila del Piano sociale di zona nel quale avranno luogo le attività, gli esiti del procedimento relativamente ai progetti selezionati e a quelli approvati che hanno ottenuto il finanziamento.

Articolo 8

Finanziamento e contributi

1. La Regione Lombardia garantisce il finanziamento ai Comuni, o Comuni associati, ovvero all'ente capofila del Piano sociale di zona per la copertura delle spese necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 4.

La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne stabilisce le modalità e i criteri di accesso.

2. La Regione assicura il finanziamento, in percentuale non inferiore al 75%, dei progetti approvati di cittadinanza attiva delle persone anziane attraverso

l'erogazione di contributi alle associazioni o organizzazioni di volontariato.

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito fondo regionale implementato dalla necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Proposta di legge regionale n.221

Disciplina del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari alla persona e alla comunità

Di iniziativa dei consiglieri:

Ardemia Oriani (Ds)
Maria Grazia Fabrizio (Margherita)
Sara Valmaggi (Ds)
Carlo Porcari (Ds)
Luca Gaffuri (Margherita)
Giuseppe Benigni (Ds)
Guido Galperti (Margherita)
Giuseppe Adamoli (Margherita)
Battista Bonfanti (Margherita)
Marco Cipriano (Ds)
Giuseppe Civati (Ds)
Franco Mirabelli (Ds)
Luciano Pizzetti (Ds)
Francesco Prina (Margherita)
Carlo Spreafico (Margherita)
Arturo Squassina (Ds)
Stefano Tosi (Ds)
Antonio Viotto (Ds)
Gianfranco Concordati (Uniti nell'Ulivo)
Riccardo Sarfatti (Unione Lombardia)

ESTRATTO

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. La Regione Lombardia con la presente legge, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del proprio Statuto, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore, detta le norme per rendere effettivi e garantire su tutto il territorio regionale l'esigibilità dei diritti civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali negli ambiti della salute, del benessere e della protezione sociale.

2. La Regione Lombardia, in attuazione dei principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo e solidarietà, avvalendosi degli strumenti di programmazione, indirizzo, coordinamento, partecipazione e collaborazione dei diversi livelli di governo locale disciplina il sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari, anche in rapporto con il sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione, con le politiche del lavoro e con le politiche della casa, ovvero con tutte le politiche di settore atte a promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.

3. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari, implementato e garantito dai soggetti di cui all'art. 2, è caratterizzato dalla complementarietà, connessione, integrazione e specializzazione della rete d'offerta delle prestazioni sociali, previste dall'art. 128 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dalle leggi regionali n. 1/1986 e nr. 1/2000, e dalla rete d'offerta delle prestazioni socio-sanitarie definite dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 e del 29 novembre 2001.

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari persegue obiettivi di omogeneità e congruità, efficienza ed efficacia, differenziazione ed adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi ed è destinato alle persone, alle famiglie e alle formazioni sociali, con prioritario riferimento alle situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale.

5. La Regione Lombardia, salvaguardando i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato, individua, definisce e adotta con propri atti di programmazione i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, adeguati ai bisogni rilevati sul territorio regionale, al fine di assicurare la qualità della vita nel rispetto della dignità della persona umana e tesi a garantire, senza alcuna discriminazione o limitazione, i diritti di cittadinanza sociale.

6. *Tra le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari c'è anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione della libera iniziativa delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, di reciprocità e della solidarietà organizzata nelle comunità locali secondo il principio dell'art. 38 della Costituzione.*

7. In ottemperanza a quanto previsto dal dettato costituzionale, il sistema integrato dei servizi sociali ha carattere universalistico ed è teso a promuovere la dignità e il benessere e l'autonomia di ogni singolo individuo, ovvero delle formazioni sociali, senza alcuna forma di discriminazione.

Articolo 2

Soggetti

1. Alla progettazione, programmazione e realizzazione dell'intero sistema e delle reti d'offerta sociale e sociosanitaria concorrono, ognuno con le proprie competenze e responsabilità, *tutti quei soggetti con profilo giuridico di natura pubblicistica e privatistica, in particolare quando assolvono una funzione di servizio di pubblico interesse;*

a) i Comuni, singoli ed associati ovvero nelle forme previste dalla legge, le Province e gli altri enti territoriali, le Aziende sanitarie locali (A.S.L.), le Aziende di servizi alla persona (A.S.P) e altri soggetti di diritto pubblico;

b) *gli organismi non profit afferenti al Terzo settore, ovvero le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni e le associazioni di solidarietà familiare;*

c) le persone fisiche, le famiglie, i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;

d) gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario individuati e disciplinati dalle leggi nazionali e dalle leggi regionali ;

e) le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela degli utenti;

f) gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

g) gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese.

Articolo 18

Partecipazione dei cittadini al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. I Comuni, le Province, la Regione, le ASL e le ASP, ovvero gli enti e le istituzioni pubbliche e private autorizzate e accreditate, assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge, favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti, degli *organismi del terzo settore* e delle organizzazioni sindacali.

2. La Giunta regionale, con il parere degli enti locali, del Tavolo permanente

del Terzo settore e delle organizzazioni sindacali e del Difensore civico regionale, ovvero dei Garanti ove istituiti, individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e disciplina le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti.

3. La partecipazione dei cittadini e delle associazioni di tutela degli utenti, nonché delle organizzazioni sindacali, si esercita tramite l'accesso alle strutture e agli organismi di cui agli articoli 13 e 19 della presente legge.

Articolo 20

Tavolo permanente del Terzo Settore

1. Il Terzo settore, quale uno degli attori del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, in base al principio di sussidiarietà, ha un ruolo strategico per la realizzazione di politiche di benessere personale e sociale, anche assumendo funzioni di rappresentanza dei diritti delle persone e delle comunità locali.

2. La Regione valorizza il Tavolo permanente del Terzo Settore, proprio delle organizzazioni non profit impegnate nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, secondo il criterio della rappresentatività, delle competenze e delle specificità degli interventi.

3. La composizione e il funzionamento del Tavolo permanente del Terzo Settore sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Articolo 21

Consulta regionale delle associazioni familiari

1. La Regione, in attuazione della l.r. 23/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di favorire le politiche per la famiglia, nonché le forme di associazionismo e di autogestione come modalità di intervento tra quelle individuate nel sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, istituisce la Consulta regionale delle associazioni familiari quale organismo di rappresentanza e di consultazione.

2. La composizione e il funzionamento della Consulta regionale delle associazioni familiari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Articolo 22

Tavolo Regionale permanente di consultazione sul servizio civile

1. La Regione, in attuazione della l.r. gennaio 2006 n. 2 "Servizio civile in Lombardia", valorizza le organizzazioni impegnate nelle attività di servizio civile quale ulteriore risorsa della Regione e delle comunità locali negli ambiti tradizionali dei servizi del sistema di protezione sociale.

2. La composizione e il funzionamento del Tavolo Regionale permanente di consultazione sul servizio civile sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Articolo 28

Ruolo e competenze del terzo settore e di altri soggetti

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i sotto citati organismi del terzo settore partecipano in maniera attiva, secondo le proprie competenze e livelli di responsabilità, alle fasi della programmazione, dell'organizzazione e della gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari.

- a)** le organizzazioni di volontariato;
- b)** le cooperative sociali;
- c)** gli organismi non lucrativi di utilità sociale;
- d)** le associazioni, tra cui le associazioni familiari e le associazioni di promozione sociale;
- e)** gli organismi della cooperazione;
- f)** le società di mutuo soccorso;
- g)** le fondazioni;
- h)** gli enti di patronato;
- i)** gli oratori, di cui alla l.r. 23 novembre 2001 n. 22;
- l)** il servizio civile, di cui alla l.r. 3 gennaio 2006 n.2;
- m)** altri soggetti privati.

2. La Regione, gli enti locali, le ASL e le ASP secondo quanto previsto dalla leggi regionali di settore nelle singole materie, riconoscono ed agevolano il ruolo di tali organizzazioni, tra cui le forme di auto organizzazione, mutualità e solidarietà fra le persone e le famiglie, anche attraverso forme di sostegno e qualificazione del personale, forme di accesso agevolato al credito e di accesso ai fondi dell'Unione Europea.

3. La Regione predispone regolamenti tipo e norme procedurali ad evidenza pubblica da inserire nei Piani di Zona e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività di servizio alla persona per valorizzare i rapporti tra le organizzazioni afferenti al terzo settore e la Pubblica Amministrazione.

4. La Regione, nel rispetto delle vigenti leggi e della normativa comunitaria prevista per gli appalti inerenti la gestione e la fornitura di beni e servizi alla persona, disciplina con proprio provvedimento le modalità di affidamento dei servizi ai soggetti operanti nel Terzo Settore, tra cui la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e l'esecuzione di lavori, purché finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le disposizioni di cui al presente comma 4 si estendono ai Comuni, singoli o

associati, alle Province, alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende pubbliche dei servizi alla persona.

Articolo 29
Altri Soggetti

1. Alla gestione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari concorrono, secondo forme diversificate di intervento e partecipazione, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria ed imprenditoriali ed altri soggetti privati.

ORDINE DEL GIORNO
Pdl n.122
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Il Consiglio Regionale

premesso che

Insieme al volontariato e alle cooperative sociali, l'associazionismo sociale è una delle componenti del Terzo Settore, cui il Legislatore ha dato pari dignità con la legge 383 del 2000, completando così il quadro normativo sulle organizzazioni del settore non profit;

sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

visto

la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 *Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale* ed il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.471 *Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383*;

che la legge nazionale dispone di istituire osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con legge regionale;

considerato che

alcune regioni – tra cui Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Molise, Umbria e Valle d'Aosta - su una materia così complessa hanno legiferato adottando una nuova e complessa normativa;

da tempo è aperto un dibattito tra diversi attori istituzionali, sociali, politici ed economici circa l'analisi delle esperienze del grande e complesso comparto del Terzo Settore, rispetto ai mutamenti della società e della evoluzione dello stesso sistema di welfare;

presso la regione Lombardia è operativo il Tavolo del Terzo Settore, quale

organismo istituzionale di confronto sulle proposte avanzate dalla Giunta regionale, il cui orientamento – come quello espresso dalle autonomie locali - deve necessariamente essere preso in considerazione dalla stessa regione;

oltretutto il Parlamento, con la legge 118 del 2005 ha approvato la cosiddetta riforma dell'impresa sociale e che il Governo deve ancora adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare organicamente ed integrare le norme relative alle imprese sociali;

sarebbe inefficace e limitativa la sola e semplice adozione di modifiche alla legge regionale nr. 28 del 1996 in materia di associazionismo;

impegna la Giunta Regionale

a predisporre uno specifico progetto di legge sulle associazioni di promozione sociale finalizzato a comprendere, anche in un Testo unico, l'intera materia relativa al Terzo Settore.

Ordine del giorno

PDA N.0076

PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE 2007 – 2009

Il Consiglio Regionale

Premesso che

La legge n. 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” e il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 471 del 2001 hanno innovato l’intera materia;

nel territorio lombardo operano 8.544 associazioni legalmente riconosciute e 19.364 associazioni non riconosciute, tra cui le associazioni di promozione sociale che svolgono le loro attività in diversi ambiti: sociale, assistenziale, educativo, culturale, sportivo e ricreativo;

considerato che

la Lombardia aveva già disciplinato con la legge regionale n. 28/1996 questo segmento significativo del mondo del volontariato ma che, alla luce della normativa nazionale, è necessario completare con un nuovo e specifico provvedimento regionale il quadro normativo delle associazioni di promozione sociale che operano sul territorio della Lombardia;

visto che

nel capitolo “Le regole del governo del sistema” di cui al PDA n. 0076 non è stato dedicato uno specifico paragrafo alle associazioni di promozione sociale che operano nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità e, dunque, non sono state soddisfatte tali esigenze;

impegna la Giunta Regionale

attraverso lo strumento di programmazione e pianificazione del PSSR 2006-2008 a valorizzare l’associazionismo quale fondamentale espressione di promozione umana e di autogoverno della società civile finalizzato all’interesse generale della popolazione e delle comunità locali.

EMENDAMENTO

PDA N.0076

PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE 2007 – 2009

Capitolo

LE REGOLE DI GOVERNO DEL SISTEMA

Inserire tra il paragrafo “Il Terzo Settore” a pag. 67 e il paragrafo “L’impresa sociale” a pag. 68 il seguente nuovo paragrafo:

- L’Associazionismo di promozione sociale

Nel territorio lombardo operano 8.544 associazioni legalmente riconosciute e 19.364 associazioni non riconosciute, tra cui le associazioni di promozione sociale che svolgono le loro attività in diversi ambiti: sociale, assistenziale, educativo, culturale, sportivo e ricreativo.

La Lombardia aveva già disciplinato con legge regionale n. 28/1996 questo segmento significativo del mondo del volontariato ma ora, in considerazione della Legge n. 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14.11.2001, n. 471 “Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale”, è necessario completare con un nuovo e specifico provvedimento regionale il quadro normativo delle organizzazioni del Terzo settore che operano nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità sul territorio della Lombardia.

La regione Lombardia, nel riconoscere l’associazionismo quale fondamentale espressione di promozione umana e di autogoverno della società civile finalizzato all’interesse generale della popolazione e delle comunità locali, potrà definire in modo compiuto e coerente il quadro giuridico già disciplinato dalla precedente legge regionale n. 28 /1996, accogliendo le osservazioni ed i suggerimenti emersi dal dibattito tra i diversi attori istituzionali, sociali, politici ed economici circa l’analisi delle esperienze del Terzo Settore, rispetto ai mutamenti della società e alla evoluzione dello stesso sistema di welfare.

La definizione di una normativa organica delle associazioni di promozione sociale rappresenta, pertanto, un tassello indispensabile per avviare il completamento nell’ordinamento lombardo del diritto delle istituzioni sociali.

Griglia della legislazione nazionale e regionale del terzo settore

Le tavole che seguono sono state realizzate in occasione dei lavori per la redazione del testo Unico sul Terzo Settore che la Regione Lombardia dovrebbe approvare al più presto. E' possibile comparare la legislazione nazionale con quella della Regione Lombardia in ordine alla definizione e agli ambiti d'intervento di ogni specifica realtà del mondo del non profit e, quindi, valutare i punti di interesse, le sovrapposizioni e, a volte, le dissonanze. (f.b.)

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	<p>E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà..... che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.</p> <p>.....</p> <p>Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.</p>	<p>nr. 266/1991 <i>Legge quadro sul volontariato</i></p>
COOPERATIVE SOCIALI	<p>Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:</p> <p>a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.</p> <p>2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente Legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.</p> <p>3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".</p>	<p>nr. 381/1991 <i>Disciplina delle cooperative sociali</i></p> <p>nr.52/1996 <i>Modifica apportata all'art. 5 della legge 381/91</i></p> <p>nr. 266/1997 <i>Articoli relativi alla piccola società cooperativa</i></p>

LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
<p>nr. 22/1993 <i>Legge regionale sul volontariato</i></p> <p>nr. 24/1988 <i>Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi</i></p>	<p>La regione riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.</p> <p>È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.</p> <p>Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.</p>	<p>Finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266</p>
<p>nr. 16/1993 <i>Disciplina delle cooperative sociali nr.21/2003 Norme per la cooperazione in Lombardia</i></p> <p>nr. 24/1988 <i>Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi</i></p>	<p>La Regione sostiene l'attività di promozione ed assistenza delle cooperative svolta, direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, dagli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute</p>	<p>Settori occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato</p> <p>Promozione della partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla gestione dei servizi sociali, nonché nell'inserto lavorativo di persone svantaggiate.</p>

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE	
ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE	<p>Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.</p> <p>Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.</p> <p>Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale</p>	nr. 383/2000 <i>Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale</i>	

LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
<p>nr. 28/1996 <i>Promozione, riconoscimento e sviluppo associazionismo</i></p> <p>nr. 5/2006 <i>Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità</i></p>	<p>La regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.</p> <p>La regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo e ne sostiene le attività che, rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi della pari opportunità tra uomini e donne.</p> <p>La regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.</p> <p>La legge si applica anche alle associazioni di promozione sociale di cui all' art. 2 della legge n. 383/00.</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione della legge i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui alla l.r. n. 22/1993 "Legge regionale sul volontariato" e alla l.r. n. 28/1994, "Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale".</p>	<p>Scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi</p>

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE
<p>ORATORI</p>	<p>In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, nr. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, nr. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.</p> <p>Le attività sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti presenti nelle realtà più disagiate.</p>	<p>nr. 206/2003 <i>Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori</i></p>

LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
<p>nr. 22/2001 <i>Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori</i></p>	<p>La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.</p>	<p>Socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità</p> <p>Realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.</p>

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE	
FONDAZIONI	<p>In base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, sono enti privati senza finalità di lucro, con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente da un patrimonio.</p> <p>Questo ente, dotato di una propria organizzazione e di propri organi di governo, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi (fondazione operativa).</p> <p>La fondazione è quindi un ente dotato di reddito, cioè è l'unione di organizzazione e finanza, lavoro e capitale, un ente autonomo al livello amministrativo, finanziario e giuridico.</p>	<p>d. lgs. nr. 207/2001 <i>Riordino del sistema delle IPAB</i></p>	
ASSOCIAZIONI SERVIZIO CIVILE	<p>Il servizio civile nazionale è finalizzato a:</p> <p><i>a) ...;</i> <i>b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;</i> <i>c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;</i> <i>d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;</i> <i>e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.</i></p> <p>Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:</p> <p><i>a) assenza di scopo di lucro;</i> <i>b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;</i> <i>c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;</i> <i>d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.</i></p>	<p>nr. 64/2001 <i>Istituzione del servizio civile nazionale</i></p> <p>D.lgs. n. 77/2002 <i>Disciplina del Servizio civile nazionale</i></p>	

	LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
	<p>nr. 1/2003 <i>Riordino della disciplina delle Ipab</i></p>	<p>Gli enti, pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario conformemente alle previsioni dell'art. 3 della l.r. n. 1/1986, e dell'art. della l.r. n. 31/ 1997, nonché alla realizzazione delle attività e iniziative, inerenti in particolare al sistema educativo-formativo, promosse dalla Regione nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, comma 121, della l.r. 5 n. 1/ 2000, e finalizzate alla piena attuazione della l. r. n. 8/1999, (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome); concorrono altresì, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale in attuazione degli indirizzi della programmazione regionale delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo- formative.</p> <p>Regione assicura parità di trattamento tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private senza scopo di lucro nell'accesso ai contributi regionali erogati agli enti gestori.</p>	<p>Scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed enti</p> <p>Gli enti partecipano alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educativo-formative che si svolgono sul territorio della Regione.</p>
	<p>nr 2/2006 <i>Servizio civile in Lombardia</i></p>	<p>La legge, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, degli articoli 2, 3, 4, 11, 52, 117 e 118 della Costituzione, della legge n. 64/ 2001 ed in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto regionale, definisce il ruolo della Regione nella realizzazione del servizio civile prestato su base volontaria e identifica gli strumenti necessari allo scopo.</p> <p>Finalità della legge è la più ampia diffusione, nel contesto della società lombarda, dell'esperienza di servizio civile come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato.</p> <p>La legge si prefigge di:</p> <p>a) attuare, sostenere e sviluppare il servizio civile regionale, con il concorso delle istituzioni, degli enti pubblici e privati e degli organismi rappresentativi della società civile, quale ulteriore risorsa della Regione e delle comunità locali negli ambiti tradizionali dei servizi del sistema del welfare e nelle aree di specifico interesse quali la difesa dell'ambiente, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e culturale, la protezione civile;</p> <p>b) valorizzare le forme di cittadinanza attiva, assicurando l'accesso al servizio civile regionale ai giovani e alle giovani, proponendo agli stessi l'opportunità di acquisire, tramite l'esperienza in uno o più settori di intervento, nuove competenze nell'ambito del proprio percorso formativo e professionale e di acquisire una maggiore consapevolezza e responsabilità dei diritti umani e dei temi sociali;</p> <p>c) promuovere, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile regionale, il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale ed internazionale sviluppando gli interventi di integrazione e di coesione sociale;</p>	<p>Ambiti tradizionali dei servizi del sistema del welfare e nelle aree di specifico interesse quali la difesa dell'ambiente, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico e culturale, la protezione civile.</p>

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI SERVIZIO CIVILE		nr. 64/2001 <i>Istituzione del servizio civile nazionale</i> D.lgs. n. 77/2002 <i>Disciplina del Servizio civile nazionale</i>
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	<p>E' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.</p>	DPR nr. 194/2001 <i>Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.</i>

LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
	<p>d) valorizzare e sostenere, attraverso i progetti e gli interventi del servizio civile regionale, il terzo settore e il sistema delle autonomie locali e funzionali.</p> <p>4. Il servizio civile regionale si basa sui principi di responsabilità e di solidarietà sociale, attraverso la partecipazione e l'impegno volontario dei giovani a realizzare, nell'interesse generale, forme di cittadinanza partecipata al fine della promozione dei diritti umani, di una cultura della pace e del benessere della comunità.</p>	
<p>nr. 16/2004 <i>Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile</i></p>	<p>La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione e lo sviluppo.</p> <p>L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:</p> <p>a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;</p> <p>b) dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile e dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti dal comune, dalla comunità montana, dall'ente gestore del parco o da altra forma associativa fra i comuni, e iscritti all'albo regionale del volontariato di protezione civile.</p>	<p>Attività di prevenzione, prevenzione e soccorso e protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi i musei e i beni di interesse artistico e regionale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.</p>

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI DI PATRONATO	<p>In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.</p> <p>Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori.</p>	nr. 152/ 2001 <i>Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale</i>

LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
		<p>Attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.</p>

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE
<p>ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE</p> <p>ONG</p>	<p>Le organizzazioni non governative – ONG operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS).</p> <p>Sono organizzazioni che operano nella cooperazione internazionale e vengono classificate essenzialmente secondo la tipologia delle loro attività.</p> <p>Le ONG che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità con Decreto del Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.</p> <p>Le ONG non devono avere finalità di lucro e devono prevedere per statuto l'obbligo di destinare ogni provento nel rispetto delle finalità istituzionali.</p>	<p>nr. 49/1987</p> <p><i>Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo</i></p>

	LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
			<p>Realizzazione diretta nei Paesi in Via di Sviluppo di interventi finalizzati alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, alla promozione dello sviluppo, alla promozione della donna e dell'infanzia.</p> <p>Assistenza tecnica, gestionale e finanziaria ai progetti realizzati nei PVS, mediante invio di fondi, personale e attrezzature.</p> <p>Formazione professionale di cittadini dei PVS nei loro Paesi e formazione del personale locale impegnato nei progetti e nelle attività di cooperazione.</p> <p>Interventi di Educazione allo Sviluppo.</p>

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE
SOCIETA' MUTUO SOCCORSO	<p>La legge n. 3818, definiva i principi guida ai quali dovevano ispirarsi le Società di Mutuo Soccorso, oltre alla struttura organizzativa e ai termini e modi per il riconoscimento giuridico. Le Società Operaie di Mutuo Soccorso che intendono conseguire la personalità giuridica, devono conseguire uno dei seguenti fini:</p> <p>Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia; Venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.</p> <p>A questi obiettivi si aggiungono poi altre finalità accessorie, come cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, o dare aiuto ai soci per l'acquisizione degli attrezzi del loro mestiere.</p> <p>Le SMS registrate, ovvero aventi capacità giuridica, godono di particolari vantaggi fiscali riconducibili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> · L'esenzione dalle tasse di bollo e registro · L'esenzione dalla tassa sulle assicurazioni e dall'imposta di ricchezza mobile · La parificazione alle opere pie per il gratuito patrocinio, per l'esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi. · L'esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci. 	nr. 3818/1886 <i>Costituzione legale delle Società di Mutuo Soccorso</i>
IMPRESA SOCIALE	<p>Sono imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.</p>	nr. 118/2005 <i>Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale</i>

LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
<p>nr. 28/1994 <i>Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale</i></p>	<p>La regione Lombardia, ispirandosi ai principi fissati dagli artt. 3 e 4 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società lombarda.</p>	<p>Finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori.</p>

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE	
<p>ENTI AUSILIARI</p>	<p>I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico - sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.</p> <p>Le regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.</p>	<p>nr. 162/1990 <i>Aggiornamento</i> <i>L. nr. 685/1975,</i> <i>disciplina degli stupefacenti</i></p> <p>DPR nr. 309/1990 <i>Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza</i></p>	
<p>ASSOCIAZIONI FAMILIARI</p>			

	LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
			Attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti
	nr.23/1999 <i>Politiche regionali per la famiglia</i>	La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a: organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale.	Favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo"; Promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi

TIPOLOGIA	DEFINIZIONE	LEGGE NAZIONALE
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE	Si tratta di organismi di diritto privato, senza scopo di lucro, che nascono dalla volontà degli associati uniti da scopi comuni.	Codice Civile Titolo II. - Capo II - artt. 36 - 41 Delle associazioni e delle fondazioni
ONLUS	Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: lo svolgimento di attività in uno o più dei settori nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale	d.lgs. nr. 460/97 Riordino della disciplina tributaria delle

	LEGGE REGIONALE	DEFINIZIONE	AMBITO D'INTERVENTO
			Operano nei campi più svariati, di tipo culturale, sportivo, ambientale, sociale.
			Assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente

Repertorio legislativo

STATO

Codice Civile

Titolo II. - Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni

Legge 26 giugno 1990, n. 162

Aggiornamento L. n. 685 / 1975, disciplina degli stupefacenti

Legge 11 agosto 1991, n. 266

Legge quadro sul volontariato

Legge 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali

d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria delle ONLUS

d. lgs. 4 maggio 2001 n. 207

Riordino del sistema delle IPAB

Legge 6 marzo 2001, n. 64

Istituzione del servizio civile nazionale

Legge 30 Marzo 2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

Legge 1 agosto 2003, n. 206

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori

Legge 7 dicembre 2000 n. 383

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale

Legge 13 giugno 2005, n.118

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale

LEGGI DELLE REGIONI ITALIANE

EMILIA - ROMAGNA

l.r. 34/2002

Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale

TOSCANA

l.r. 42/2002

Disciplina delle Associazioni di promozione sociale"

LIGURIA

l.r. 3/2004

Disciplina delle associazioni di promozione sociale

MARCHE

l.r. 9/2004

Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale

REGIONE UMBRIA

l.r.22/2004

Norme sull'associazionismo di promozione sociale

PIEMONTE

l.r. 7/2006

Disciplina delle associazioni di promozione sociale

**LEGISLAZIONE DELLA LOMBARDIA
DEL SETTORE NON PROFIT**

Legge regionale gennaio 1993 nr. 16

Disciplina delle cooperative sociali

Legge regionale 24 luglio 1993 nr. 22

Legge regionale sul volontariato

Legge regionale 1 settembre 1996 nr.28

Promozione, riconoscimento e sviluppo associazionismo

Legge regionale 10 dicembre 1999 n. 23

Politiche regionali per la famiglia

Legge regionale 23 novembre 2001 n. 22

Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori

Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1

Riordino della disciplina delle Ipab

Legge regionale 3 gennaio 2006, n.2

Servizio civile in Lombardia

Collana editoriale **Welfare e Diritti**

1. *Disposizioni per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Applicazioni della Bassanini quater. Indirizzi generali del Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia.*
pp. 44 – Milano 1998
2. *Famiglia e Stato Sociale.*
pp. 75 – Milano 1999
3. *Gli anziani come risorsa, le risorse per gli anziani..*
pp. 113 – Milano 1999
4. *Educazione Permanente e il mondo degli Anziani.*
pp. 39 – Milano 2001
5. *Dal Piano Socio Sanitario ai Piani di Zona della Legge 328/2000. Ruolo e compiti della rete solidaristica e professionale del welfare locale.*
pp. 80 – Milano 2002
6. *Piano Socio Sanitario 2002-2004. Le proposte dei Democratici di Sinistra. 100 ordini del giorno.*
pp. 152 – Milano 2002
7. *La continuità assistenziale integrata. Primo Incontro. I servizi sanitari e socio assistenziali territoriali: nuove strategie ed esperienze a confronto.*
pp. 96 – Milano 2006
8. *Dalla parte delle bambine e dei bambini. Il Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.*
pp. 130 – Milano 2006
9. *Identità, Servizio e Responsabilità dell'Associazionismo.*
pp. 108 – Milano 2007

